



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA
MASSIMARIO 2022
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
DELLA LIGURIA



Presidente della Corte di Giustizia Tributaria e Direttore dell' Ufficio del Massimario:
Dott. Alberto CARDINO

Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria:
Dott. Gabriele SARACENO

© Copyright Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

In copertina: Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, maggio 2023

Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria Ce.R.D.E.F. del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione "Documentazione Economica e Finanziaria"

Nota bene: l'art. 1, comma 1, L. 130/2022 ha modificato la denominazione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali in Corti di Giustizia Tributaria di I o di II grado, con decorrenza dal 16/09/2022. Nella presente raccolta, si è scelto di indicare la denominazione Commissione Tributaria per le sentenze depositate fino al 15/09/2022 e la nuova denominazione Corte di Giustizia Tributaria per le sentenze depositate successivamente rispetto a tale data.

UFFICIO DEL MASSIMARIO
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE

Direttore:	Dott. Alberto CARDINO	Presidente della CGT
Componenti:	Dott. Bruno PIOMBO	Giudice tributario/Referente
	Avv. Renzo CUNATI	Giudice tributario
Collaboratori esterni:	Avv. Andrea GIOLO	Incaricato esterno
	Studio P. Centore & Associati	Soggetto collettivo esterno
Segreteria di redazione:	Dott.ssa Federica ROCCO	Funzionario

INDICE

ACCERTAMENTO	1
Sentenza del 09/02/2022 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	1
Sentenza del 19/05/2022 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	3
Sentenza del 15/06/2022 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	4
Sentenza del 14/07/2022 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	5
Sentenza del 18/07/2022 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	6
Sentenza del 20/07/2022 n. 627 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	7
Sentenza del 01/08/2022 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	8
Sentenza del 08/08/2022 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	9
Sentenza del 24/08/2022 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	10
Sentenza del 06/09/2022 n. 738 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	11
Sentenza del 06/09/2022 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	12
Sentenza del 06/09/2022 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	13
Sentenza del 09/09/2022 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	14
Sentenza del 24/10/2022 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	15
Sentenza del 24/10/2022 n. 828 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2..	16
Sentenza del 03/11/2022 n. 853 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2..	17
Sentenza del 04/11/2022 n. 855 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2..	18
Sentenza del 16/11/2022 n. 862 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	19
Sentenza del 18/11/2022 n. 866 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	20
Sentenza del 18/11/2022 n. 881 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	21
Sentenza del 22/11/2022 n. 885 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	22
Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	23
Sentenza del 29/11/2022 n. 901 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3..	24
Sentenza del 29/11/2022 n. 904 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3..	25
Sentenza del 29/11/2022 n. 905 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3..	26
Sentenza del 14/12/2022 n. 930 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1...	27
Sentenza del 15/12/2022 n. 935 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	28
Sentenza del 23/12/2022 n. 946 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3..	29
Sentenza del 27/12/2022 n. 951 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2..	30

Sentenza del 27/12/2022 n. 956 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	31
Sentenza del 30/12/2022 n. 958 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	32
Sentenza del 06/06/2022 n. 434 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	33
Sentenza del 07/06/2022 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	34
Sentenza del 02/08/2022 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	35
Sentenza del 12/09/2022 n. 718 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	36
Sentenza del 04/10/2022 n. 799 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2..	37
Sentenza del 29/06/2022 n. 187 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	38
Sentenza del 20/06/2022 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1.....	39
Sentenza del 05/04/2022 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	40
Sentenza del 08/06/2022 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	41
Sentenza del 12/09/2022 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	42
Sentenza del 19/09/2022 n. 298 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2.....	43

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI 45

Sentenza del 04/03/2022 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	45
Sentenza del 24/05/2022 n. 489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	46
Sentenza del 31/05/2022 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	47
Sentenza del 03/06/2022 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	48
Sentenza del 15/06/2022 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	50
Sentenza del 04/07/2022 n. 585 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	51
Sentenza del 06/07/2022 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	52
Sentenza del 15/07/2022 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	53
Sentenza del 28/07/2022 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	54
Sentenza del 12/09/2022 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	55
Sentenza del 12/09/2022 n. 750 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	56
Sentenza del 24/10/2022 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	57
Sentenza del 10/11/2022 n. 860 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	58
Sentenza del 09/12/2022 n. 925 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2..	59
Sentenza del 15/12/2022 n. 939 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	60
Sentenza del 17/05/2022 n. 386 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	61
Sentenza del 17/10/2022 n. 309 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1..	62
Sentenza del 25/07/2022 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	63

FINANZA LOCALE	64
Sentenza del 19/01/2022 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	64
Sentenza del 22/04/2022 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	65
Sentenza del 22/06/2022 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	66
Sentenza del 23/08/2022 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	67
Sentenza del 05/10/2022 n. 788 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	68
Sentenza del 13/10/2022 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	69
Sentenza del 20/10/2022 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	70
Sentenza del 30/12/2022 n. 959 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3 ..	71
Sentenza del 18/05/2022 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	72
Sentenza del 13/06/2022 n. 458 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	73
Sentenza del 27/06/2022 n. 492 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	74
Sentenza del 13/10/2022 n. 843 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1 ..	75
Sentenza del 18/10/2022 n. 866 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1 ..	76
Sentenza del 16/09/2022 n. 101 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1.....	77
Sentenza del 04/08/2022 n. 241 - Comm. Trib. Prov. I grado La Spezia Sezione 2 ..	78
Sentenza del 12/07/2022 n. 210 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2.....	79
Sentenza del 16/05/2022 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	80
Sentenza del 20/06/2022 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	81
Sentenza del 20/06/2022 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	82
Sentenza del 29/06/2022 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2.....	83
Sentenza del 08/07/2022 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	84
Sentenza del 04/08/2022 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2.....	85
REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI	86
Sentenza del 04/01/2022 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4	86
Sentenza del 17/03/2022 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	87
Sentenza del 06/04/2022 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	88
Sentenza del 12/05/2022 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	89
Sentenza del 24/05/2022 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	90
Sentenza del 06/09/2022 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	91
Sentenza del 26/09/2022 n. 765 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	92
Sentenza del 04/11/2022 n. 854 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	93

Sentenza del 29/11/2022 n. 899 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	94
Sentenza del 01/12/2022 n. 911 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ..	95
Sentenza del 17/05/2022 n. 386 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	96
Sentenza del 30/05/2022 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	97
Sentenza del 08/07/2022 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	98
Sentenza del 12/07/2022 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2.....	99
Sentenza del 25/07/2022 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	100
Sentenza del 01/08/2022 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2.....	101
SUCCESSIONE E DONAZIONE	102
Sentenza del 24/06/2022 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	102
Sentenza del 18/10/2022 n. 808 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1 ...	103
Sentenza del 28/11/2022 n. 892 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3..	104
IVA	105
Sentenza del 26/01/2022 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	105
Sentenza del 23/05/2022 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	106
Sentenza del 08/06/2022 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	107
Sentenza del 27/06/2022 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4.....	108
Sentenza del 17/08/2022 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	109
Sentenza del 16/12/2022 n. 942 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	110
Sentenza del 02/08/2022 n. 595 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	111
Sentenza del 01/09/2022 n. 695 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	112
Sentenza del 08/09/2022 n. 710 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	113
Sentenza del 10/05/2022 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	114
Sentenza del 06/06/2022 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	115
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI	116
Sentenza del 08/02/2022 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	116
Sentenza del 03/06/2022 n. 524 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	117
Sentenza del 03/08/2022 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	118
Sentenza del 18/11/2022 n. 879 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1..	119
Sentenza del 13/12/2022 n. 923 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2..	120
Sentenza del 23/12/2022 n. 945 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1..	121
Sentenza del 23/12/2022 n. 949 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3..	122

Sentenza del 01/07/2022 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1.....	123
Sentenza del 06/06/2022 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	124
Sentenza del 11/07/2022 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	125
PROCESSO TRIBUTARIO.....	126
Sentenza del 19/01/2022 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	126
Sentenza del 11/03/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	127
Sentenza del 08/04/2022 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2.....	128
Sentenza del 20/05/2022 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	129
Sentenza del 15/06/2022 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	130
Sentenza del 23/06/2022 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	131
Sentenza del 24/10/2022 n. 820 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3.....	132
Sentenza del 24/10/2022 n. 828 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2.....	133
Sentenza del 27/10/2022 n. 837 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1.....	134
Sentenza del 29/11/2022 n. 897 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1...	136
Sentenza del 23/12/2022 n. 945 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1...	137
Sentenza del 27/12/2022 n. 954 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2...	138
Sentenza del 27/12/2022 n. 956 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1...	139
Sentenza del 07/06/2022 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	140
Sentenza del 02/09/2022 n. 262 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1.....	141
Sentenza del 23/08/2022 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1.....	142
CONDONI E SANATORIE	143
Sentenza del 09/02/2022 n. 148 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	143
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO.....	144
Sentenza del 23/06/2022 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	144
Sentenza del 11/10/2022 n. 791 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2 ...	145
Sentenza del 06/12/2022 n. 917 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2....	146
VARIE	147
Sentenza del 22/04/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3.....	147
Sentenza del 23/06/2022 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1.....	148
Sentenza del 27/12/2022 n. 954 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2...	149

ACCERTAMENTO

Sentenza del 09/02/2022 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Oddone

ACCERTAMENTO - motivazione e contenuto - art. 42, D.P.R. 600/1973 - art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 265/2001 - atto di classamento catastale - sua sottoscrizione - illegittimità della relativa delega - atto di accertamento - nullità

È invalido l'accertamento firmato da un funzionario la cui delega alla sottoscrizione non indichi le specifiche ragioni della necessità di tale conferimento (quali, in ipotesi, secondo le indicazioni della S.C., “carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, ecc”), e ciò considerato anche che l'Agenzia, nel corso del giudizio, non ha provveduto a fornire qualsivoglia chiarimento o difesa in ordine alle ragioni della delega.

Riferimenti normativi: art. 42, D.P.R. 600/1973; art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 265/2001.

Sentenza del 17/03/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

ACCERTAMENTO - IRPEF - immobile in comproprietà - contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari - non debenza del reddito fondiario da parte del comproprietario non presente in atti

Da una corretta lettura “a sistema” degli articoli 25 e 26 TUIR può desumersi che l’inciso “indipendentemente dalla percezione” valga solo a chiarire che i redditi fondiari, derivando da risultanze catastali, sono determinati in via presuntiva prescindendo dalla loro percezione e cioè dalla loro effettiva manifestazione numeraria; ma non può costituire il criterio dirimente per individuare i soggetti a cui imputare i detti redditi; a questo è preposta un’altra norma, quella dell’art. 1 del TUIR per il quale “il presupposto d’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso [e cioè l’effettiva disponibilità acquisita con la percezione] dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie dell’art. 6”. In altre e più chiare parole, il disposto dell’art. 26 TUIR vale solo per i redditi catastali.

Riferimenti normativi: art. 1, 25 e 26 TUIR (D.P.R. 917/1986).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3085/2016, Cass. n. 2772/2016 (conformi); Cass. n. 19217/2006 (difforme).

Sentenza del 19/05/2022 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Piombo

**ACCERTAMENTO - applicazione del codice amministrazione digitale -
apposizione codice QR a copia cartacea - legittimità della notifica**

Poiché l'applicabilità delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale all'attività d'accertamento dell'Amministrazione finanziaria risulta pacifica, l'apposizione del contrassegno ex art. 23, comma 2-bis, del D. Lgs. 82/2005 (cd. codice QR) permette all'Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea, priva di sottoscrizione autografa, dell'avviso d'accertamento informatico firmato digitalmente, con i medesimi effetti che produrrebbe la notificazione del documento informatico originale.

Riferimenti normativi: art. 23, comma 2-bis, D. Lgs. 82/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1556/2021 (conforme).

Sentenza del 15/06/2022 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Bolognesi

IRES - società di comodo - test di operatività - immobili - destinati alla vendita - beni merci - bilancio - rimanenze - iscrizione - condizione - immobilizzazioni materiali - fattispecie

I beni immobili posseduti da una società costituiscono “beni merce” se l’attività di impresa è diretta alla loro produzione od al loro scambio. Trattandosi di beni destinati alla vendita essi devono esser iscritti in bilancio tra le “rimanenze” (in conformità all’art. 2424 cod. civ. ed al principio contabile OIC n. 13) e non tra le “immobilizzazioni materiali” nelle quali devono essere inclusi gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’impresa.

Conseguentemente, al fine della determinazione della “operatività” della società, i beni immobili iscritti tra le rimanenze concorrono alla determinazione dei “ricavi effettivi”.

Riferimenti normativi: art. 30, L. 724/1994.

Sentenza del 14/07/2022 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

**ACCERTAMENTO - *voluntary disclosure* - tardivo versamento imposte liquidate
- decadenza istanza definizione agevolata - emissione avviso di accertamento -
quantificazione della sanzione - manifesta sproporzione**

Il tardivo versamento da parte del contribuente delle imposte e sanzioni liquidate dall'ufficio a seguito della presentazione di una istanza di "collaborazione volontaria" comporta la decadenza dell'istanza e della conseguente riduzione delle sanzioni. Il versamento tardivo, tuttavia, può essere valutato da parte del giudice quale circostanza che rende manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà' del minimo ai sensi dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 472/1997.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 4, D. Lgs. 472/1997.

Sentenza del 18/07/2022 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Del Monaco, estensore: D'Avanzo

ACCERTAMENTO - notificazione - società di capitali cessata e cancellata dal Registro delle Imprese - notificazione al liquidatore ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 175/2014 - sopravvivenza della società - sussiste - dopo cinque anni dalla cancellazione, responsabilità dei soci - limiti - debenza delle sanzioni - intrasmissibilità

È legittimo l'atto di accertamento emesso nei confronti di una società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese e notificato al liquidatore, considerato che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 175/2014, la società sopravvive per il periodo di cinque anni successivi alla cancellazione.

Decorsi cinque anni, interviene il regime successorio in capo ai soci, che rispondono dei debiti societari nei limiti di quanto ottenuto dalla procedura di liquidazione. Ad essi non sono, però, imputabili le sanzioni irrogate alla società, in applicazione del principio di intrasmissibilità prescritto dall'art. 8 D. Lgs. 472/1997, al pari degli eredi.

Riferimenti normativi: art. 28, comma 4, D. Lgs. 175/2014; art. 8 D. Lgs. 472/1997

Sentenza del 20/07/2022 n. 627 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: D'Avanzo

ACCERTAMENTO - accertamento induttivo - dichiarazione presentata con 1 euro - dichiarazione omessa - inammissibilità dichiarazione integrativa - comunicazione IVA non sostituisce la dichiarazione annuale sui redditi - inapplicabilità delle sanzioni - autore mediato

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito redditi nel corso dell'anno, ma si sia limitato a dichiarare ricavi per l'importo di 1 euro, la dichiarazione si considera comunque omessa, a nulla rilevando l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva ovvero di una dichiarazione integrativa.

Quest'ultima, infatti, è prevista al solo scopo di modificare o integrare un reddito già dichiarato e non può sostituirsi alla dichiarazione originariamente omessa.

I Giudici hanno, infine, confermato l'inapplicabilità delle sanzioni in capo al contribuente, ritenendo che la responsabilità gravi sul commercialista che ha presentato le dichiarazioni, nei confronti del quale è stata preventivamente presentata denuncia.

Riferimenti normativi: art. 39 e 41, D.P.R. 600/1973; art. 10, D. Lgs. 472/1997.

Sentenza del 01/08/2022 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Del Monaco, estensore: D'Avanzo

ACCERTAMENTO - operazioni oggettivamente inesistenti - rettifica dei ricavi corrispondenti ai costi ritenuti falsi ex art. 8, comma 2, del D. L. 16/2012 - prova della correlazione a carico del contribuente - legittimo affidamento sull'atto di adesione ai fini IVA - non sussiste - riduzione sanzioni per evidente sproporzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 472/1997 - sussiste

Per beneficiare della sterilizzazione dei ricavi ai sensi dell'art. 8, comma 2, D. L. 16/2012, il contribuente deve dimostrare la corrispondenza tra costi ed elementi attivi fittizi. Nessun affidamento può essere riposto sugli esiti dell'adesione perfezionata ai fini di altro tributo (nel caso, per l'IVA): le sanzioni possono essere, semmai, ridotte alla metà del minimo in applicazione dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 472/1997 per l'esistenza di circostanze che rendono evidente la sproporzione delle stesse.

Riferimenti normativi: art. 8, comma 2, D.L. 16/2012; art. 7, comma 4, D. Lgs. 472/1997.

Sentenza del 08/08/2022 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

Presidente: Varalli, estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - accesso mirato per acquisizione documenti - decorrenza del termine ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 - dal verbale di consegna e non dal successivo PVC

In caso di accesso mirato volto all'acquisizione di documentazione fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dalla data del rilascio del verbale in cui l'Ufficio dà atto di quanto consegnato dal contribuente, senza che sia necessario l'ulteriore processo verbale di constatazione delle violazioni successivamente riscontrate.

Riferimenti normativi: art. 12, comma 7, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12094/2019; Cass. n. 18624/2020; Cass. n. 11589/2021; Cass. n. 14749/2021.

ACCERTAMENTO - IMU - difetto di motivazione - omessa indicazione dei riferimenti per la determinazione dell'imponibile - omessa indicazione della rendita dell'immobile - la difesa nel merito non sana il vizio

La motivazione degli avvisi di accertamento non può considerarsi sottintesa in base alla particolare natura del tributo e all'utilizzo di modelli di accertamento standard. In relazione all'IMU, la motivazione degli avvisi deve contenere i riferimenti necessari per la determinazione dell'imponibile, al fine di consentire la comprensione dell'iter logico-giuridico che ha condotto all'emissione dell'atto.

Di conseguenza, è nullo un avviso di accertamento IMU in cui non sia indicata la rendita dell'immobile, la natura dello stesso, il calcolo effettuato, il motivo della violazione ovvero la diversa interpretazione di una norma che ha condotto all'emissione dell'atto. Inoltre, la circostanza per cui il contribuente si sia difeso anche nel merito, non ha efficacia sanante per raggiungimento dello scopo, atteso che la motivazione dell'atto assolve anche la funzione di delimitare il *thema decidendum* del giudizio.

In mancanza, il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'indagine sul merito della pretesa.

Riferimenti normativi: art. 7 L.212/2000; art. 156 cod. proc. civ.

Sentenza del 06/09/2022 n. 738 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Goso

**ACCERTAMENTO - società di capitali cessata e cancellata dal Registro delle
Imprese - notificazione all'ex socio - legittimazione passiva - sussiste - necessario
riparto dopo la liquidazione finale - non sussiste**

È legittimo l'atto di accertamento, emesso nei confronti di una società di capitali cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, notificato ad uno degli ex soci, perché esso subentra nei debiti della società estinta anche in assenza di riparto effettivo del patrimonio residuo dalla liquidazione finale, essendo sempre possibile l'insorgere di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio di chiusura.

Riferimenti normativi: art. 2495 cod. civ.

Sentenza del 06/09/2022 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Chiti

**ACCERTAMENTO - società estinta - debiti sociali - responsabilità degli ex soci
- ripartizione di somme - bilancio finale di liquidazione - effettiva percezione -
dimostrazione - amministrazione finanziaria - onere - incombenza**

La responsabilità dei soci è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione sicché l'effettiva percezione delle somme da parte di essi, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società secondo il normale principio dell'onere della prova, non valendo a tal fine un mero accenno a presunzioni di occultamento di attività sociali effettuato senza alcuna idonea dimostrazione.

Riferimenti normativi: art. 2495 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 733/2019.

Sentenza del 06/09/2022 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Bolognesi, estensore: Goso

ACCERTAMENTO - operazione elusiva - assenza di logica di mercato - onere della prova - Amministrazione finanziaria - incombenza - contribuente - prova contraria - incombenza - fattispecie

In tema di operazioni elusive, l'Ufficio deve dimostrare che l'operazione commerciale non risponde a logiche di mercato ragionevoli e che, come tale, risulta priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta. Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi atti a dimostrare la sussistenza di un comportamento elusivo, l'onere di fornire la prova contraria si trasferisce sul contribuente (nella specie, la CTR ha ritenuto elusiva l'operazione di una società che aveva stipulato un contratto di locazione con un'altra società con la quale era accomunata dalla medesima compagine sociale e che non aveva altri introiti se non tale canone di locazione; la conduttrice assumeva a proprio carico, senza la previsione di alcun indennizzo, tutte le spese di ordinarie e straordinarie, ed accendeva, successivamente, tre mutui di rilevante importo per sostenere le ingenti spese di ristrutturazione del medesimo immobile. Tali spese venivano capitalizzate, quali spese su beni di terzi, con l'ammortamento del relativo costo per tutta la durata residua del contratto di locazione. Secondo la CTR, tale operazione era preordinata a consentire alla società conduttrice di abbattere il proprio reddito imponibile, facendo emergere una perdita nell'anno accertato, non essendo altrimenti spiegabile, secondo criteri di logica, aziendale, la ragione della presenza, nel contratto di locazione, di pattuizioni palesemente antieconomiche a suo danno).

Riferimenti normativi: art. 10-bis, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 12788/2011.

ACCERTAMENTO - residenza - Principato di Monaco - centro degli affari e degli interessi vitali - prevalenza - relazioni affettive e familiari - rilevanza marginale - fattispecie

Ai fini della individuazione della residenza fiscale del contribuente, se in Italia o all'estero, deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione dei detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano soltanto unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento. A tal fine, deve ritenersi residente nel Principato di Monaco quel contribuente che ivi abbia il proprio centro principale degli interessi, svolgendovi per l'intero anno la propria attività lavorativa alle dipendenze di una società monegasca ed avendovi la propria residenza dimora abituale (nella specie, la CTR ha ritenuto irrilevanti, al fine di configurare una residenza in Italia, le frequenti incursioni del contribuente nel territorio italiano presso i limitrofi porti di Savona e Vado Ligure, ritenute effettuate per via del lavoro svolto di tecnico specializzato, in occasione delle quali erano svolte anche visite ai suoi familiari. La CTR ha altresì considerato irrilevante il fatto che il contribuente ritraesse un modesto canone di locazione dall'affitto di una casa in Albisola e che possedesse in Italia delle polizze assicurative).

Riferimenti normativi: art. 2-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 32992/2018; Cass. n. 6501/2015.

**ACCERTAMENTO - motivazione - succinta - integrazione nel corso del giudizio
- ammissibilità - limiti**

In tema di motivazione dell'accertamento, è ammessa nel corso del giudizio tributario l'integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell'amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e P.A., nella fase endoprocedimentale.

Tale principio non può però essere applicato nei casi in cui l'atto non enunci neppure i presupposti su cui è fondata la pretesa impositiva (nella specie, l'accertamento non spiegava la ragione per cui la provvigione conseguente ad un contratto di consulenza era stata considerata dall'Ufficio superiore rispetto a quella concretamente fatturata tra le parti).

Sentenza del 24/10/2022 n. 828 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

IRPEF - redditi di lavoro dipendente - trasferte - indennità - rimborso - rilevanza a fini fiscali e contributivi - nella misura di un terzo - conclusioni del verbale INPS - rilevanza

In tema di redditi di lavoro dipendente, le indennità di trasferta rimborsate al lavoratore con un metodo “forfettario”, cioè con il riconoscimento di una somma fissa per ogni giorno di lavoro in trasferta, a prescindere dalle spese effettivamente sostenute, sono esenti, sia ai fini fiscali che ai contributivi, nella misura di un terzo (risultando quindi imponibile per i restanti due terzi). Conseguentemente, stante l'identità di metodo applicabile per la liquidazione sia delle imposte che dei contributi previdenziali, se è incontestata l'effettività delle trasferte e la fruizione dell'indennità da parte dei dipendenti, deve essere ridotta la pretesa dell'Ufficio di assoggettare ad imposizione interamente l'indennità di trasferta, tenuto conto anche del verbale INPS (sopravvenuto all'emissione dell'accertamento) che riconosce la rilevanza di tali indennità ai fini contributivi solo nella misura di un terzo.

Sentenza del 03/11/2022 n. 853 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - accollo fiscale dei debiti d'imposta - compensazione con crediti inesistenti dell'accollante - modelli F24 falsi - sottoscrizione di regolare contratto registrato - denuncia penale - esclusione della responsabilità per la sanzione - effetti della sentenza penale nel processo tributario

Il divieto di pagamento dei debiti fiscali dell'accollato mediante compensazione con i crediti fiscali dell'accollante previsto dall'art. 1 D.L. 124/2019 non si applica alle compensazioni effettuate prima della sua entrata in vigore. Nel caso in cui i crediti fiscali dell'accollante siano inesistenti, le imposte sono comunque dovute dal contribuente debitore originario. Tuttavia, può essere esclusa la responsabilità per le sanzioni in capo al debitore diligente che abbia stipulato regolare contratto registrato e che, accortosi dell'inganno, abbia sporto regolare denuncia, qualora sia accertato in sede penale che egli sia stato indotto in errore mediante l'esibizione di documentazione falsa. Infatti, nonostante il principio del "doppio binario", le conclusioni raggiunte nel processo penale sullo stesso fatto di cui si controverte in sede tributaria, pur non acquisendo autorità di cosa giudicata, devono essere oggetto di valutazione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: art. 1, D.L. 124/2019; art. 8, comma 2, L. 212/2000; art. 20, D. Lgs. 74/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30537/2017; Cass. n. 15636/2019; Cass. n. 25017/2015; Cass. n. 3142/2014.

Sentenza del 04/11/2022 n. 855 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Ponte

ACCERTAMENTO - studi di settore - accertamento bancario - obbligo contraddittorio - inutilizzabilità documenti non esibiti nella fase amministrativa - prova di resistenza - istanza di adesione - convocazione del contribuente - facoltà per l'ente impositore

È legittimo l'accertamento bancario - che trae origine dal confronto fra il prezzo di cessione di una società, che esercita un'attività turistico ricettiva, e l'andamento reddituale della medesima società dichiarato nei cinque periodi d'imposta precedenti alla sua vendita - laddove le movimentazioni finanziarie, contestate dall'ente impositore, non siano giustificate dal contribuente. Il quale, nel caso di specie, ha prodotto tardivamente la documentazione nella misura in cui il medesimo contribuente non ha dimostrato la causa, a lui non imputabile, che non gli ha consentito di esibire i documenti nella fase amministrativa.

Difatti, l'iniziale invito a comparire prevedeva adeguati termini disattesi dalla società, che non ha fornito la c.d. prova di resistenza, non avendo prodotto i necessari elementi a fronte, invece, delle consistenti risultanze delle indagini bancarie svolte dall'ente impositore.

In tale situazione, è irrilevante che l'ente impositore, nonostante l'istanza di adesione presentata dal contribuente che sospende il termine di impugnazione per 90 giorni, non abbia convocato la società per l'avvio del contraddittorio atteso che l'accertamento con adesione costituisce per l'Autorità fiscale una facoltà e non un obbligo.

Riferimenti normativi: art. 32, D.P.R. 600/1973; art. 51, D.P.R. 633/1972; artt. 5 e 5-ter, D. Lgs. 218/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 31472/2019; Cass. n. 23133/2022; Cass. ord. n. 6617/2021.

Sentenza del 16/11/2022 n. 862 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - società a ristretta base - soci - conti correnti personali - indagini - riferibilità alla società - condizione - elementi indiziari - necessità

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa soltanto se sussistano elementi indiziari che inducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti (Cass. n. 33596/2019) o, comunque, che le movimentazioni sui conti correnti personali dei soci siano riconducibili alla società (nella specie, la CGT ha escluso che le movimentazioni sul conto corrente del socio di minoranza di una s.r.l. fossero riconducibili a ricavi in nero della società, trattandosi di persona affetta da ludopatia che, per tale ragione, aveva distratto incassi destinati alla società dirottandoli sul proprio conto personale, tanto che la stessa Guardia di Finanza lo aveva denunciato per appropriazione indebita).

ACCERTAMENTO - notificazione - servizio postale - irreperibilità relativa - raccomandata informativa - CAD - avviso di ricevimento - produzione - necessità

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Ne consegue che qualora non venga prodotto in giudizio "l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale cd CAD", la notifica processuale dell'atto dibattuto dovrà ritenersi nulla.

Riferimenti normativi: art. 32, D.P.R. 600/73; art. 8, L. 890/1982.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26699/2022; Cass. n. 2200/2022; Cass. n. 10012/2021.

Sentenza del 18/11/2022 n. 866 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Assandri

ACCERTAMENTO - IRES - agevolazione - Tremonti ambientale - adempimenti formali - omissione - possibilità di porvi rimedio - dichiarazione integrativa - ammissibilità

L'agevolazione prevista dalla "Tremonti Ambiente" spetta anche nel caso in cui i relativi adempimenti formali (quali, nella specie, la rappresentazione in bilancio dell'investimento agevolabile effettuato) siano effettuati tardivamente, presentando apposita dichiarazione integrativa indipendentemente dalla predisposizione di apposita perizia giurata (nella specie, l'agevolazione è stata ritenuta spettante anche in forza del "giudicato esterno" favorevole alla contribuente intervenuto per altra annualità).

Riferimenti normativi: art. 6, L. 388/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 746/2022.

Sentenza del 18/11/2022 n. 881 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Fanucci

ACCERTAMENTO - operazione straordinaria - cessione di ramo di azienda - dichiarazione - credito IVA del cedente - utilizzazione in compensazione da parte del cessionario - illegittimità

In caso di cessione di ramo di azienda, il cessionario non può utilizzare in compensazione un credito IVA del cedente. Ed infatti, in base all'art. 17, D. Lgs. 241/1997, la dichiarazione a cui fare riferimento per verificare l'emersione del credito e consentire la conseguente utilizzabilità in compensazione, non può essere che quella del soggetto utilizzatore (nella specie, del cessionario), non potendosi ammettere la compensabilità dell'imposta a debito con il credito risultante solo dalla dichiarazione di un altro soggetto (nella specie, il cedente), sia pure a seguito di un'operazione straordinaria.

Riferimenti normativi: art. 17, D. Lgs. 241/1997.

Sentenza del 22/11/2022 n. 885 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Fanucci

ACCERTAMENTO - residenza fiscale persona fisica - soggetto residente in Svizzera - percezione di redditi in Italia - sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali - prevalenza

Per domicilio si intende la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi; il concetto di domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici dovendo il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, intendersi comprensivo anche degli interessi personali.

La circostanza che un soggetto percepisca in Italia dei redditi derivanti dallo svolgimento di parte della sua attività professionale non è un elemento sufficiente per considerare che esso ivi abbia il domicilio fiscale senza considerare gli ulteriori aspetti prescritti dalla norma, primo tra tutti i rapporti familiari, gli interessi personali oltre agli interessi lavorativi all'estero che rilevano non solo ai fini della residenza, ma altresì del domicilio e indicanti un reale e duraturo collegamento del contribuente con il paese estero.

Riferimenti normativi: art. 2, D.P.R. 917/1986.

Richiami giurisprudenziali: Cass. n. 14240/2021.

Sentenza del 25/11/2022 n. 887 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Bolognesi

ACCERTAMENTO - notificazioni - regolamento postale fra privati - notificazione atti giudiziari - querela di falso - accertamento del giudice civile - insindacabilità della Corte di Giustizia Tributaria - irregolarità insanabile della procedura di notifica dell'atto impositivo

L'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, assoggettato esclusivamente al regolamento postale che disciplina le comunicazioni fra soggetti privati, non è equiparabile all'invio di atti giudiziari secondo le regole dettate dalla L. 890/1982 per le notificazioni a mezzo posta.

Difatti, soltanto in quest'ultima ipotesi l'agente notificatore redige un documento pubblico con efficacia fidefacente fino a querela di falso.

Pertanto, nel caso di specie, la falsità delle firme - apposte sugli avvisi di ricevimento da un soggetto diverso dal destinatario dei provvedimenti impugnati - accertata dallo scrutinio del giudice civile (non sindacabile dalla Corte di Giustizia Tributaria) a seguito della querela di falso, inficia irrimediabilmente la regolarità della procedura di notificazione degli atti impositivi.

Riferimenti normativi: artt. 2699 e 2700 cod. civ.; art. 140 cod. proc. civ.; art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973; artt. 4 e 7 L. 890/1982.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10506/2006; Cass. n. 24852/2006; Cass. SS.UU. n. 627/2008; Cass. ord. n. 9980/2010.

Sentenza del 29/11/2022 n. 901 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Goso

**ACCERTAMENTO - notificazione - società - sede legale - impossibilità - notifica
- eseguita nei confronti del legale rappresentante - legittimità - condizione -
residenza - stesso comune di domicilio fiscale della società**

Nel caso in cui sia impossibile eseguire la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede della società contribuente, questa può essere effettuata mediante consegna dell'atto, con le modalità di cui agli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta la società - anziché con le formalità previste in caso di irreperibilità dall'art. 140 del codice di rito - solo se essa risieda nel comune di domicilio fiscale della contribuente.

Riferimenti normativi: art. 60, D.P.R. 600/1973; artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6609/2002.

Sentenza del 29/11/2022 n. 904 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Piombo

IRAP - rimborso - dichiarazione - errata indicazione di compensi - dichiarazione integrativa - necessità - esclusione - istanza di rimborso - ammissibilità

In materia di IRAP, l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998), che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso (ex art. 38 D.P.R. 602/1973), da proporre entro 48 mesi, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, dall'altro, operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso). Pertanto, qualora il contribuente si sia accorto di aver presentato la dichiarazione IRAP indicandovi compensi in misura ritenuta errata, lo stesso ben può chiedere il rimborso della relativa imposta versata con presentando apposita istanza invece di procedere con una dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: art. 38, D.P.R. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19002/2019.

Sentenza del 29/11/2022 n. 905 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - modalità - analitico induttivo - indagini bancarie - maggiori ricavi - riconoscimento forfettario di costi - ammissibilità - esclusione

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" (ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973), mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti a maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettari.

ACCERTAMENTO - accertamenti bancari - contribuente - prova contraria - onere - generiche affermazioni - esclusione - giustificazione di ciascuna movimentazione - necessità

In tema di accertamenti bancari, l'art. 32 D.P.R. 600/1973 pone una presunzione legale semplice che spetta al contribuente superare con una adeguata prova contraria, che può anche essere affidata a presunzioni. Tale onere probatorio, tuttavia, non può ritenersi fondato solo sulla probabilità che i versamenti non giustificati siano ricompresi nel volume d'affari dichiarato essendo invece necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (nella specie, il Collegio ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la riferita circostanza che i clienti del contribuente accertato fossero soliti pagare in contanti e che tra i ricavi contabilizzati e i versamenti contestati potesse sussistere una generica corrispondenza senza che fosse stato svolto alcun analitico esame delle movimentazioni contestate).

Riferimenti normativi: art. 32, 39, D.P.R. 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19411/2021; Cass. n. 21800/2017.

Sentenza del 14/12/2022 n. 930 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Latti

IRPEF - accertamento - metodologia “sintetica” - tenore di vita - spese per incrementi patrimoniali - disinvestimenti - utilizzo per sostenere le spese - dimostrazione - necessità

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, il contribuente deve provare non solo la disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Conseguentemente, non è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un'indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto di tale disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del contestato mantenimento del tenore di vita.

Riferimenti normativi: art. 38, D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25104/2014.

Sentenza del 15/12/2022 n. 935 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Bolognesi

IRPEF - pensione di anzianità - INPS - erogazione - trattenuta - soggetti - residenti in Francia - Convenzione - art. 18 - “sicurezza sociale” - stato della fonte - imponibilità - sussiste - rimborso - rigettato

L'espressione “sicurezza sociale” contenuta nell'art. 18 della Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni (secondo cui “le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato”) deve intendersi riferita non solo al trattamento assistenziale ma anche a quello previdenziale, ivi compresa la pensione di anzianità. Pertanto, è imponibile in Italia il trattamento pensionistico erogato dall'INPS a soggetti residenti in Francia (nella specie è stato rigettato il rimborso della trattenuta operata dall'INPS sulla pensione erogata a soggetti residenti a Nizza).

Riferimenti normativi: art. 18 della Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni, ratificata con L. 20/1992.

Sentenza del 23/12/2022 n. 946 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Piombo, estensore: Venturini

ACCERTAMENTO - irrogazione delle sanzioni - omessa compilazione quadro RW - termini di decadenza - raddoppio termini - periodo di imposta precedente all'entrata in vigore del D. L. 78/2009 - applicabilità

Il termine di decadenza per l'emissione dell'atto di irrogazione delle sanzioni per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4, D. L. 167/1990, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20, D. Lgs. 472/1997, non nel termine che fa riferimento, come decorrenza, al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D. L. 78/2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del suddetto D. L. 78/2009.

Riferimenti normativi: art. 4, D. L. 167/1990; art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D. L. 78/2009.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30742/2018; Cass. n. 8653/2022.

Sentenza del 27/12/2022 n. 951 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Assandri

IRAP - assenza di dipendenti - prestazioni di terzi di modesto importo - utilizzo di beni strumentali di valore esiguo - presupposto dell'autonoma organizzazione - non sussiste

Non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'obbligazione ai fini IRAP, ove il soggetto, lavoratore autonomo, non abbia dipendenti, disponga di beni strumentali non superiori al minimo indispensabile e si avvalga delle prestazioni di terzi per importi modesti e, comunque, non in modo continuativo.

Riferimenti normativi: art. 2, D. Lgs. 446/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25311/2014; Cass. n. 4080/2017; Cass. n. 17245/2019.

Sentenza del 27/12/2022 n. 956 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente e estensore: Cardino

ACCERTAMENTO - accertamento sintetico di maggior reddito - prova fornita dal contribuente di sopportazione da parte di terzi delle spese ritenute sintomatiche di capacità reddituale - natura giuridica del trasferimento di denaro in suo favore - irrilevanza

L'assolvimento da parte del contribuente dell'onere di provare che le spese, ritenute dall'Ufficio sintomatiche di una capacità reddituale, sono state sopportate da terzi, fa venire meno la presunzione di tale capacità reddituale a suo carico, indipendentemente dalla natura giuridica del trasferimento di denaro in suo favore.

Salvo che l'Ufficio non provi che tali spese siano esse stesse un reddito lucrato dal contribuente ed erogatogli dal terzo, a nulla rileva che rimanga incerto il titolo per il quale il terzo abbia sopportato le spese sintomatiche a vantaggio del contribuente accertato.

Riferimenti normativi: art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973; art. 2697 cod. civ.

Sentenza del 30/12/2022 n. 958 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Bolognesi, estensore: Assandri

ACCERTAMENTO - accertamento catastale - denuncia di variazione del contribuente - rettifica - sopralluogo - necessità - esclusione - fattispecie

In tema di accertamento catastale, il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'Ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (fattispecie relativa ad un immobile situato in Genova, ritenuto correttamente classificato dal contribuente in categoria A/2.

L'impossibilità di considerarlo, come preteso dall'Ufficio, in categoria A/1, è stata esclusa trattandosi di u.i. che, pur di dimensioni rilevanti, è privo di finiture di pregio particolare ed è situato al primo piano in prossimità della strada "sopraelevata", considerata altresì la maggioranza di u.i. classificate in A/2 nella zona e nello stesso caseggiato).

Sentenza del 06/06/2022 n. 434 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1
Presidente: Fugacci, estensore: Parentini

IRES - ricavi e plusvalenze - art. 55 comma 2 T.U. 917/1986 - cessione di partecipazioni - esenzione - requisito della commercialità - conferimento - sussistenza - fattispecie

Nell'ipotesi di creazione di una “*newco*”, con successivo conferimento in essa di un ramo di azienda in regime di neutralità fiscale, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti della commercialità e della residenza della società partecipata sono quelle “ereditate” dal soggetto conferente.

Riferimenti normativi: art. 55, comma 2, TUIR (D.P.R. 917/1986).

Sentenza del 07/06/2022 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Morbelli

**ACCERTAMENTO - rettifica della dichiarazione - accertamento induttivo - IRES
- IRAP - IVA - cooperativa di pescatori - acquisto extracontabile gasolio -
ammontare ricavi realizzati dal “pescato” - correlazione presuntiva - infondatezza
- fattispecie**

Non è configurabile un rapporto diretto ed automatico tra le forniture di gasolio ricevute da una contribuente al di fuori della contabilità ufficiale ed un maggiore quantitativo di pescato. Invero essendo la pesca, per definizione, una attività aleatoria non vi è un rapporto proporzionale tra l'impegno di risorse umane e materiali e la quantità di pescato di talché non può sostenersi con certezza che all'aumento del consumo di gasolio corrisponda un aumento proporzionale di pescato.

Tuttavia, pare attendibile, invece, che tale rapporto possa essere esprimibile prudenzialmente nella misura di un terzo. In altri termini, un aumento del consumo di gasolio può ragionevolmente lasciare intendere un aumento del pescato nei termini di un terzo del rapporto unitario derivante dal rapporto complessivo tra pescato e gasolio.

Per cui se il rapporto complessivo pescato/gasolio raggiunge un valore per ogni unità aggiuntiva di gasolio deve aggiungersi un terzo della corrispondente quantità di pescato.

Sentenza del 02/08/2022 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3
Presidente: Graziano, estensore: Scanu

IRAP - base imponibile - esclusione - attività produttiva - utilizzazione di navi - armatore - appalto - servizi a bordo delle navi - società appaltatrici - fruizione del beneficio - ammissibilità

In tema di IRAP, l'art. 12, comma 3, D. Lgs. 446/1997, nel riconoscere il beneficio della esclusione del valore della produzione dalla base imponibile IRAP, al soggetto passivo che "esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro" di cui all'art. 1, comma 1, D. L. 457/1997, non pone alcuna distinzione o limitazione in ordine ai contratti dai quali derivi l' "utilizzo" della nave. Conseguentemente, possono fruire di tale esclusione anche i soggetti che, in forza di contratti di appalto con l'armatore, prestino a favore di quest'ultimo e sulle sue imbarcazioni, con proprio personale, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica, non potendo ritenersi che tali attività possano trovare attuazione concreta senza un utilizzo della nave.

Riferimenti normativi: art. 12, D. Lgs. 446/1997.

Sentenza del 12/09/2022 n. 718 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3
Presidente: Graziano, estensore: Scanu

ACCERTAMENTO - accertamento induttivo - accertamento bancario del socio - società a ristretta base sociale - distribuzioni utili extra contabili

In caso di indagini bancarie nei confronti del socio di una società di capitali, sebbene non sussista, a differenza delle società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili, la presenza di una ristretta base sociale costituisce, salvo prova contraria, testimonianza dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili. A riguardo il contribuente, qualora intenda fornire la prova contraria, deve documentare analiticamente i versamenti ricevuti sul proprio conto corrente.

ACCERTAMENTO - accertamento induttivo - accertamento bancario del socio - raddoppio termine penale - concreto esercizio dell'azione penale ininfluyente

Ai fini dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini non rileva l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, ovvero l'eventuale emissione della sentenza di condanna, ma occorre esclusivamente che sussista, in astratto, l'obbligo da parte dell'Amministrazione finanziaria di presentare la notizia di reato, a prescindere dalla circostanza che questa venga effettivamente inoltrata.

Sentenza del 04/10/2022 n. 799 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Fugacci, estensore: Parentini

ACCERTAMENTO - gravità e sistematicità delle omissioni - inattendibilità delle scritture contabili - metodo induttivo puro - sussiste - deducibilità dei costi direttamente utilizzati per la commissione di reati dolosi (cosiddetti “costi da reato”) - non ammessa

Per la ricostruzione dei ricavi conseguenti a vendite “in nero” di merce rubata, l’Ufficio può procedere mediante accertamento induttivo puro quando le omissioni e le violazioni commesse dal contribuente sono così gravi, ripetute e sistematiche, da renderne inattendibile la contabilità. Nella determinazione induttiva del maggior reddito da recuperare a tassazione non si tiene conto dei costi direttamente sostenuti per la commissione del reato di furto dei beni, poi, rivenduti.

Riferimenti normativi: art. 55, comma 2, D.P.R. 633/1972; art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973; art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 33604/2019; Cass. n. 26748/2018; Cass. n. 32587/2019.

Sentenza del 29/06/2022 n. 187 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1
Presidente: Sgambati, estensore: Bertoni

IRES - perdite su crediti - deducibilità - art. 101, comma 5, TUIR - elementi certi e precisi - deducibilità - dimostrazione - condizioni

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti ai sensi dell'art. 101 TUIR, la perdita deve essere effettiva e deve risultare da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in sintonia con i principi generali in tema di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ.

A tale riguardo, l'esistenza di "elementi certi e precisi" (quale condizione specifica di deducibilità della perdita), non riguarda tanto la vicenda giuridica dell'estinzione del credito, quanto piuttosto la situazione di fatto costituita dalla pratica inesigibilità del credito stesso.

Conseguentemente, al fine della deducibilità delle perdite sui crediti, mentre non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, del pari, non può ritenersi presupposto per la deducibilità il previo infruttuoso esperimento di azioni esecutive, potendo la perdita risultare anche da altri elementi certi e precisi che il contribuente è però tenuto a dimostrare.

Riferimenti normativi: art. 101, comma 5, TUIR (D.P.R. 917/1986).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1147/2022

Sentenza del 20/06/2022 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1
Presidente: Bracco, estensore: Burlo

ACCERTAMENTO - altro - realizzazione box - detrazione - art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR - condizione - nuova costruzione - necessità - esclusione - fattispecie

Possono beneficiare della detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR, quegli interventi che hanno ad oggetto la realizzazione, non solo di box di nuova costruzione, ma anche di box ricavati da un intervento di demolizione completa di un fabbricato, con successiva ricostruzione dello stesso e con mantenimento della sagoma originaria.

Riferimenti normativi: art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR (D.P.R. 917/1986).

Sentenza del 05/04/2022 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

ACCERTAMENTO - reddito di impresa - notifica a soggetto (legale rappresentante) diverso da quello presente allo svolgimento dell'attività di indagine della G.d.F. (di cui a PVC) - nullità dell'accertamento - non sussistente in quanto il notificatario era figlio della persona presente allo svolgimento dell'indagine, pure essa risultante amministratrice (come da visura camerale)

Valida la notifica dell'accertamento eseguita a soggetto/legale rappresentante, diverso dalla persona partecipante alle operazioni svolte dalla G.d.F. ai fini di verifica fiscale, laddove questi sia il figlio della persona presente alle indagini, essendo anch'esso amministratore della società (visura camerale) ed essendosi qualificato ai Verificatori come "*amministratore con pieni poteri*".

Accertamento - questione pregiudiziale - querela di falso contro verbalizzanti della G.d.F. - reiezione da parte del Tribunale - pendenza del termine per appello sentenza dell'AGO - causa ostativa alla decisione della Commissione Tributaria - non sussiste

Il Giudice tributario può emettere decisione sulla vertenza, laddove la querela di falso proposta dal contribuente contro i verificatori della G.d.F., circa fatti rilevanti per il merito della causa, sia stata rigettata dal Tribunale competente, sebbene sia ancora pendente il termine per l'appello della sentenza emessa da quel Giudice.

Sentenza del 08/06/2022 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Pozzato

ACCERTAMENTO - Autotutela parziale ante presentazione del ricorso - impugnazione sia dell'Accertamento che dell'Autotutela - ammissibilità previa riunificazione procedimenti.

Ammissibile l'impugnativa di un atto di autotutela, sebbene proposta contestualmente al ricorso contro l'Accertamento. Impugnabilità giustificata, in specie, ove l'ufficio abbia agito in autotutela riconoscendo di aver commesso un proprio errore, essendo anch'esso tenuto al rispetto dei principi di buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ. e di legittimo affidamento.

ACCERTAMENTO - indeducibilità dei costi ai fini IRES - fatture generiche - principio di inerenza - riferibilità dai costi all'attività d'impresa - onere della prova a carico del contribuente - documentazione integrativa - valore atti notori prestatori

La presenza di fatture d'acquisto riportanti una descrizione generica dell'operazione, tale da non consentire l'immediata riconducibilità all'attività d'impresa, non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e indirette. Spetta al contribuente l'onere di provare l'esistenza dell'operazione e l'inerenza rispetto all'attività svolta. Tale prova può essere fornita anche *aliunde*, attraverso la produzione di atti notori dei fornitori, che, se accompagnati da ulteriore documentazione integrativa, possono assumere valore indiziario dell'esistenza e dell'inerenza dell'operazioni. Infine, occorre tener presente che il principio di inerenza dei costi non si ricava dall'art. 109, comma 5, TUIR, bensì dalla nozione di reddito d'impresa. Sicché, il relativo giudizio, di carattere qualitativo e non quantitativo, non riguarda l'immediata correlazione dei costi con i ricavi, ma attiene alla riferibilità delle operazioni, anche in via prospettica o potenziale, all'esercizio dell'attività d'impresa nel suo complesso.

Riferimenti normativi: art.109, comma 5, TUIR (D.P.R. 917/1986); art. 21, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 19/09/2022 n. 298 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Zerilli, estensore: Icardi

ACCERTAMENTO - accollo - compensazione - regime transitorio in mancanza del decreto attuativo - divieto - responsabilità del soggetto debitore originario - giudizio di insussistenza del credito utilizzato per la compensazione - validità fino a querela di falso - esimente “autore mediato” - non sussiste - sanzione per omesso versamento - sussiste

Anche prima dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 8, comma 6, della L. 212/2000 (cioè, il D. L. 214/2019 che ha espressamente vietato le compensazioni), i debiti oggetto di accollo non potevano essere estinti mediante compensazione con i crediti dell’accollante.

L’accollo non ha effetto liberatorio per il contribuente originario, che risponde dell’obbligazione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti l’inesistenza del credito dell’accollante, il cui accertamento fa fede fino a querela di falso e, ai fini sanzionatori, non essendo invocabile l’esimente della responsabilità altrui (c.d. autore mediato).

In questo caso, a carico del debitore originario/accolto, è irrogabile la sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13, comma 1, D. Lgs. 471/1997 (pari al trenta per cento del tributo non versato) e non quella prescritta dal comma 5 (dal cento al duecento per cento del tributo oggetto di indebita compensazione) che spetta esclusivamente all’accollante.

Riferimenti normativi: art. 8, L. 212/2000; art. 10, D. Lgs. 472/1997; art. 13, D. Lgs. 471/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 36383/2019; Cass. n. 16532/2017; Cass. n. 10207/2016.

ACCERTAMENTO - atto firmato da funzionario delegato dal direttore - requisiti della delega

È valida la delega di firma conferita dal direttore dell’Ufficio laddove siano indicati il nominativo del soggetto delegante e di quello delegato, le ragioni che hanno determinato

il dirigente all'attribuzione del potere di firma, l'appartenenza del funzionario delegato alla terza area funzionale.

Riferimenti normativi: art. 42, D.P.R. 600/1973.

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Sentenza del 04/03/2022 n. 278 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Bolognesi, estensore: Piombo

TRIBUTI DOGANALI - sanzioni per le violazioni - art. 303 TULD - proporzionalità - necessità di distinguere tra dichiarazione unica con difformità superiore al 5 per cento e dichiarazione unica per plurime partite di merci - calcolo in quest'ultimo caso del superamento della soglia - valutazione dell'insieme delle singole partite - necessità - fondamento - conformità al diritto unionale

Nel caso in cui la bolletta doganale sia composta da più singoli, non si devono sommare tante violazioni quante sono le partite di merci, ma deve privilegiarsi una nozione unitaria dell'accertamento dei maggiori dazi dovuti e della conseguente sanzione.

La compensazione di diritti tra i singoli all'interno di una stessa dichiarazione risulta maggiormente conforme al principio di proporzionalità, coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Una diversa interpretazione dell'art. 303 TULD determinerebbe l'emersione di profili di incompatibilità comunitaria della citata norma rispetto al principio di proporzionalità, determinati dall'elevato importo delle sanzioni astrattamente irrogabili.

Riferimenti normativi: art. 303, TULD (D.P.R. 43/1973).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25509/2020 (conforme).

Sentenza del 24/05/2022 n. 489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Caputo

DAZI E DIRITTI DOGANALI - operazioni fraudolente - condizioni per usufruire del dazio agevolato - ripartizione dell'onere della prova - autorità competente per la revoca dei provvedimenti ministeriali - procedura di revisione dell'accertamento - ambito applicativo generalizzato

Il beneficio dei dazi agevolati, se contestato dall'ente impositore con elementi presuntivi a sostegno di una condotta fraudolenta, presuppone che l'importatore produca in giudizio delle prove documentali - come, per esempio, le fatture commerciali e la contabilità - in grado di dimostrare che l'attività economica sia stata esercitata nell'interesse esclusivo del richiedente l'agevolazione.

A tal fine risulta, invece, irrilevante il controllo formale effettuato dal Ministero laddove l'esito di tale controllo sia stato smentito dalle risultanze dell'attività investigativa della Guardia di Finanza. La quale, al pari dell'Agenzia delle Dogane e della Polizia Giudiziaria, ha il potere di revocare i provvedimenti ministeriali con i quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane può utilizzare la procedura di revisione in modo generalizzato e, quindi, anche nel caso di accertamento suppletivo a prescindere dalla motivazione per la quale tale modalità accertativa è stata adottata.

Riferimenti normativi: art. 11, D. Lgs. 374/1990; art. 11, Reg. (CEE) 2454/1993; art. 143, Reg. (CE) 954/2002; art. 10, Reg. (CE) 780/2003.

Sentenza del 31/05/2022 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Del Monaco

DAZI - riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale - errore dell'autorità doganale - scriminante - rilascio di certificato di origine inesatto

In tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CE 2913/1992 impedisce, in presenza di tutte le condizioni previste, la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale in caso di errore da parte dell'autorità doganale. La Commissione, in sede di rinvio, disattendendo quanto deciso dalla Suprema Corte e facendo propri gli orientamenti della Corte di Giustizia, ha ritenuto che il rilascio di un certificato di origine delle merci inesatto da parte della Dogana del Paese di esportazione rappresenti una scriminante valida riconosciuta dal legislatore.

Ciò in quanto la norma in esame “ha l'obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell'insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali” e “la nozione di errore non può essere limitata ai semplici errori di calcolo o di trascrizione, ma comprende qualsiasi tipo di errore”.

Riferimenti normativi: art. 220, Reg. (CE) 2913/1992.

Sentenza del 03/06/2022 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Bolognesi, estensore: Piombo

DAZI DOGANALI - procedura domiciliata - centri assistenza doganale c.a.d. - rappresentanza diretta - applicabilità

In tema di dazi doganali, nelle procedure semplificate di domiciliazione, il Centro di Assistenza Doganale ha facoltà di operare sia quale rappresentante indiretto dell'importatore che quale rappresentante diretto, non potendosi limitare il regime di rappresentanza di detti centri, costituiti obbligatoriamente da soci che sono, a loro volta, spedizionieri doganali, iscritti da almeno tre anni all'albo professionale.

Riferimenti normativi: art. 76, Reg. (CEE) 2913/1992; art. 1-septies, L. 66/1992; art. 1, D. M. 549/1992; art. 40, D.P.R. 43/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 418/2020; Cass. n. 28066/2019 (conformi).

DAZI - giudicato esterno - procedura domiciliata - rappresentanza diretta - esclusione della responsabilità solidale - compatibilità del giudicato esterno con il diritto comunitario

La Commissione, in sede di rinvio, ha ritenuto sussistente il giudicato esterno formatosi in un altro giudizio in virtù dell'identità delle parti coinvolte e del rapporto giuridico controverso. In particolare, nell'ambito di detto giudizio, conclusosi con esito favore per il contribuente, i Supremi Giudici hanno affermato che l'utilizzo della procedura cd. domiciliata da parte del CAD (Centro Assistenza Doganale) non esclude che esso possa operare in regime di rappresentanza diretta. Facoltà, peraltro, riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Dogane nella propria circolare 1/D del 19 gennaio 2015. In più, tale possibilità non può che essere estesa di diritto ai CAD che, obbligatoriamente, devono essere costituiti da spedizionieri doganali.

Infine, la Commissione, facendo proprio l'orientamento della Corte di Giustizia, ha sottolineato che il giudicato esterno, quale presidio al principio della certezza del diritto, risulta opponibile anche in giudizi riguardanti tributi unionali, a condizione che ciò non sia d'ostacolo all'effettiva applicazione del diritto comunitario.

Riferimenti normativi: art. 2909 cod. civ.; artt. 5, 64 e 76 CDC.

Sentenza del 15/06/2022 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Goso

DOGANE - valore delle merci importate - criteri di determinazione del valore - prezzo unitario di vendita - attribuzione del valore secondo criteri alternativi - rispetto cronologico dei criteri alternativi

La normativa unionale in tema di valutazione del valore in dogana delle merci mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori arbitrari o fittizi e che tanto risponde, altresì, alle necessità della prassi commerciale.

Ne consegue che il Codice Doganale prevede una rigida sequenza di regole di determinazione del valore che la Dogana deve seguire in contraddittorio con l'importatore. Qualora le autorità doganali abbiano "fondati dubbi" che il valore dichiarato rappresenti l'effettivo importo dovuto al fornitore, devono chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore delle merci importate in base alla regola generale.

A tal fine, non è sufficiente che, in assenza di contraddittorio, la Dogana contesti la congruità del valore sulla base delle mere indicazioni desunte da una banca dati contenente i riferimenti a prodotti similari appartenenti alla stessa voce doganale.

Riferimenti normativi: art. 30, Reg. (CEE) 2913/1992 del Consiglio.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1117/2019 (conforme).

Sentenza del 04/07/2022 n. 585 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: D'Avanzo

ACCISE - determinazione dell'imposta - prodotti energetici - fornitura di carburante per imbarcazioni - esenzione - finalità dell'utilizzo dell'imbarcazione

Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, della Direttiva UE 2003/1996 è esente da accisa la fornitura di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come carburanti per la navigazione con esclusione delle imbarcazioni private da diporto intendendo per tali qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. Alla luce di tale previsione normativa ciò che rileva ai fini dell'esenzione è che l'utilizzatore, indipendentemente dal titolo (proprietà, noleggio o locazione) utilizzi il mezzo di trasporto per lo svolgimento di una attività di natura commerciale.

La decisione si richiama ai principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 16 settembre 2021 nella causa C-341/20 con la quale la Repubblica Italiana è stata condannata per non aver recepito correttamente i principi contenuti nella Direttiva 2003/96

Riferimenti normativi: art. 24 e tabella allegata A, punto 3, D. Lgs. 504/1995.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24728/2020 (conforme).

ACCISE - distinzione tra gasolio commerciale e gasolio non commerciale - applicazione dell'aliquota di accisa ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri - legittimità

I servizi di trasporto regolare di passeggeri assicurano, per definizione, il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei medesimi hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite, mentre i servizi di trasporto occasionale di passeggeri rispondono ad esigenze puntuali. Inoltre, gli operatori che forniscono servizi di trasporto regolare di passeggeri sono generalmente incaricati di missioni di servizio pubblico. Tanto considerato, va affermato il principio per cui l'art. 24-ter D. Lgs. 504/1995 (TUA) non viola il principio di parità di trattamento, dal momento che i servizi di trasporto occasionale rispondono a esigenze diverse rispetto ai servizi di trasporto regolare.

Inoltre le disposizioni contenute nell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE non appaiono *self executing*, mancando dei requisiti della precisione e della "incondizionatezza", non consentendo quindi al giudice nazionale di disapplicare la norma interna eventualmente antinomica rispetto alla norma posta dalla direttiva.

Riferimenti normativi: art. 24-ter, D. Lgs. 504/1995 (TUA); art. 7, direttiva 2003/96/CE.

Sentenza del 15/07/2022 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Assandri

DAZI - sentenza di assoluzione penale - operazioni doganali diverse da quelle contestate dall'ente impositore - inoperatività del giudicato penale nell'ambito tributario- giudizio di rinvio - preclusione per il giudice di merito dell'esame dei motivi dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione

L'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel giudizio tributario, laddove la sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente riguardi delle operazioni doganali diverse da quelle contestate dall'ente impositore. Resta, inoltre, precluso al giudice del rinvio l'esame dei motivi - in specie, la non applicabilità dei dazi antidumping per le importazioni precedenti all'anno 2009 - già dichiarati inammissibili nel precedente grado di giudizio celebrato davanti alla Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Reg. (CE) 500/2009.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30941/2019 (conforme).

Sentenza del 28/07/2022 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

SANZIONI DOGANALI - proporzionalità - disapplicazione norma interna che fissa minimi edittali non proporzionati all'importo del diritto di confine non corrisposto

Le sanzioni non devono eccedere quanto strettamente necessario per assicurare la corretta riscossione dei tributi e prevenire l'evasione.

L'art. 303 TULD, così come strutturato, pone evidenti questioni di compatibilità sia con i principi generali interni che con il principio comunitario della proporzionalità, in quanto prevede minimi edittali fissi troppo elevati.

Spetta al giudice tributario disapplicare la norma interna per graduare la sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità.

Quando il diritto di confine accertato e non corrisposto è inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 303 terzo comma TULD la sanzione può essere rideterminata in misura pari a tale diritto.

Riferimenti normativi: art. 303, comma 3, TULD.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia UE sentenza C-272/13; Corte di Giustizia UE sentenza C-655/18; Cass. n. 14908/2022 (conformi).

Sentenza del 12/09/2022 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Fanucci, estensore: Bolognesi

**DOGANE - royalties - assoggettabilità a dazio - controllo da parte del licenziante
- intero processo produttivo - necessità**

In tema di daziabilità dei diritti di licenza, nel caso in cui il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente. A tal fine, esaminate le clausole contrattuali del contratto di licenza, il controllo rilevante, non è quello sulla qualità finale del prodotto, ma è quello che investe l'intero processo produttivo sia sotto il profilo della scelta dei materiali di costruzione e dei fabbricanti "autorizzati", sia sotto quello dell'orientamento della produzione di questi ultimi - dal momento dell'ideazione a quello del prodotto finito - sia sotto il profilo della successiva commercializzazione da parte della Licenziataria.

Riferimenti normativi: Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 22765/2019.

DOGANE - sanzioni - normativa antidumping - importazione - Malesia - certificati di origine preferenziale - esportatore - dichiarazione - Dogana del paese di esportazione - certificazione - verifica - merce di origine cinese - importatore - “errore attivo” - configurabilità - responsabilità - esclusione - buona fede - configurabilità - fattispecie

Al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni nei confronti dell'importatore, in ipotesi di falsa dichiarazione di origine della merce, deve qualificarsi quale “errore attivo” dell'Autorità doganale di esportazione (nella specie, quella malese) quello commesso da tale Autorità nel rilasciare le certificazioni di origine richieste dall'importatore in assenza delle necessarie scritture doganali di esportazione dei prodotti da parte dell'esportatore e di qualsiasi documentazione o dichiarazione probante l'esportazione. Tale documentazione è infatti propedeutica e necessaria per il rilascio delle certificazioni di origine richieste e di cui l'unica addetta al controllo (e l'unica che può svolgere concretamente tale controllo) è l'Autorità doganale del paese di esportazione in quanto Autorità locale preposta a tale scopo (nella specie la CTR ha inoltre ritenuto configurabile la buona fede dell'importatore quale ritraibile, sia dall'archiviazione del relativo procedimento penale a carico dell'importatore, sia degli altri elementi acquisiti in giudizio quali il fatto che il certificato di origine fosse stato rilasciato dalla Autorità Doganale del paese di esportazione, dall'affidamento ad un primario operatore del settore per il compimento delle attività necessarie, quale il prezzo di acquisto in linea col mercato e superiore a quello praticato dai fornitori cinesi).

Riferimenti normativi: art. 202, comma 2, lett. b, CDC.

Sentenza del 24/10/2022 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Goso

ACCISE - accertamento - contraddittorio preventivo - art. 92 D.L. 1/2012 - inapplicabile *ratione temporis* - congruo termine per osservazioni - riconoscimento - necessità

In materia doganale, se, *ratione temporis*, non può trovare applicazione la norma speciale di cui all'art. 92, D. L. 1/2012 (che introducendo il comma 4-bis all'art. 11, D. Lgs. 374/1990, ha previsto un termine dilatorio di trenta giorni entro il quale l'operatore interessato può fornire osservazioni al PVC), vertendosi in materia di tributi armonizzati devono comunque essere rispettate le garanzie del contraddittorio, con conseguente assegnazione di un termine congruo per la presentazione di osservazioni da parte dell'operatore. Pertanto, il lasso temporale di soli otto giorni tra la notifica del PVC e l'emissione dell'avviso di pagamento non è un termine sufficiente a garantire, secondo un criterio di ragionevolezza, l'adeguato esercizio del diritto di difesa (nella specie, la CGT ha ritenuto irrilevante il fatto che la contribuente avesse comunque avuto modo di presentare osservazioni postume, un'istanza di sgravio parziale in autotutela e di tutelare la propria posizione attraverso l'iniziativa giurisdizionale, avendo ritenuto tali rimedi inidonei a surrogare le garanzie del contraddittorio preaccertativo).

Riferimenti normativi: art. 92, D.L. 1/2012; art. 11, comma 4-bis, D. Lgs. n. 374/1990.

Sentenza del 10/11/2022 n. 860 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Latti

DAZI - origine preferenziale delle merci - indagini effettuate dall'OLAF - obbligo dell'importatore di eseguire i normali controlli per verificare veridicità dei certificati di origine - insussistenza buona fede

L'importatore è gravato dall'onere di esservi adoperato, utilizzando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, per verificare la veridicità delle affermazioni del proprio fornitore - nella specie - i certificati di origine preferenziale delle merci acquistate.

In particolare, non può sussistere buona fede laddove risulti che l'importatore operi da diversi anni nel mercato dei prodotti energetici, con volume d'affari rilevante e con personale qualificato senza effettuare i normali controlli, con un minimo di prudenza doveroso, considerata anche la presenza di aziende poco scrupolose e propense ad evadere gli onerosi dazi antidumping.

L'importatore avrebbe anche dovuto rilevare che la proprietà della ditta fornitrice era la stessa dei produttori americani che avevano venduto il cd. olio di cucina usato, fatto che avrebbe dovuto quantomeno insospettire un operatore accorto.

Riferimenti normativi: artt. 116 e 119 CDU (Reg. (UE) 952/2013).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29431/2022.

Sentenza del 09/12/2022 n. 925 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Caputo

DIRITTI DOGANALI - determinazione dazio - importazione separata di componenti - applicazione del dazio previsto per il prodotto finito

In materia doganale, l'interpretazione congiunta delle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premesse alla Tariffa Doganale della Comunità europea di cui al Reg. (CEE) 2658/1987 e succ. mod. e integrazioni, nonché dell'art. 5, D.P.R. 723/1965, comporta che nel caso di importazione separata di componenti che, ove assemblati, vengono a realizzare un diverso prodotto, il dazio deve essere pagato con riferimento al prodotto finito; e ciò indipendentemente dalla circostanza che le diverse importazioni avvengano contestualmente ovvero siano frazionate in un breve orizzonte temporale, purché le stesse si inseriscano in un unico contesto commerciale e siano collegate tra loro in quanto finalizzate alla realizzazione di un prodotto unitario.

Riferimenti normativi: art. 5, D.P.R. 723/1965; Reg. (CEE) 2658/1987.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 28663/2018; Cass. n. 26297/2010; Cass. n. 14050/2006.

Sentenza del 15/12/2022 n. 939 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Volino

ACCISE - procedura di utilizzo del credito in compensazione di debiti in province diverse - preventiva autorizzazione dell'Ufficio - necessità - sanzione - ritardato pagamento - irrogazione - legittimità

L'accisa a debito, quale risultante dal conto attivato presso l'Ufficio di una Dogana (nella specie, Genova), non può esser automaticamente estinto per compensazione con un credito risultante dal conto attivato presso un'altra Dogana (nella specie, Torino), prima che quest'ultimo Ufficio abbia autorizzato il trasferimento contabile di tale credito sul primo conto.

Ed infatti, la sola presentazione dell'istanza di trasferimento del credito non fa venir meno l'obbligo dell'operatore di provvedere al versamento degli importi a debito in quanto la mancata autorizzazione del trasferimento incide sulla stessa esistenza e certezza del credito opposto ai fini della compensazione.

Pertanto, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, l'indebito esercizio della compensazione da parte del contribuente configura un ritardato pagamento sanzionabile ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 471/1997.

Riferimenti normativi: art. 1242 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23755/2015.

Sentenza del 17/05/2022 n. 386 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Penna

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI - dogane - origine e classificazione delle merci - criterio - attribuzione - voce doganale - merce - caratteristiche - proprietà oggettive - interpretazione - note di sezione - ferroleghe - fattispecie

Il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali.

A tale riguardo, in relazione alle “ferroleghe”, la nota 1, lett. c) del capitolo 72 del SA, ne dà definizione incentrata non solo sul dato “qualitativo” ma anche “quantitativo” e “funzionale” di modo che la merce non contiene in peso un 4% o più di ferro non può essere classificata in tale voce doganale.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 423/2020.

Sentenza del 17/10/2022 n. 309 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1
Presidente: Failla, estensore: Ranaldi

DAZI - misure di salvaguardia sulle importazioni - ricorso per annullamento del Regolamento UE - richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - irricevibilità - certezza del diritto - definitività degli atti dell'Unione.

Eventuali profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione, riguardanti le misure di salvaguardia sulle importazioni per determinati prodotti di acciaio, devono essere sollevati con lo strumento del ricorso con il quale l'operatore economico - al quale, nel caso di specie, è stato applicato dall'Agenzia delle Dogane un maggiore dazio sui prodotti importati per l'intervenuto esaurimento della quota del contingente "Altri Paesi" - chiede alla Corte di Giustizia l'annullamento del Regolamento che introduce le misure di salvaguardia.

Pertanto, l'omessa presentazione del ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento, rende irricevibile la successiva richiesta di rinvio pregiudiziale ai giudici europei formulata nell'ambito del processo tributario promosso dall'operatore economico. Ciò impedisce al contribuente di "aggirare" il termine per la proposizione del ricorso contro il Regolamento in ossequio al principio della certezza del diritto, che garantisce la definitività degli atti dell'Unione decorsi sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: Reg. di esecuzione (UE) 1029/2021 della Commissione.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 22 ottobre 2002, Causa C-241/01, National Farmers' Union.

Sentenza del 25/07/2022 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

DOGANE - imposta di consumo sull'importazione di banane - rimborso dell'imposta relativa alle importazioni effettuate da Società importatrice nel periodo dal 1980 al 1990 - atto di recupero dell'imposta rimborsata in eccesso - necessità del computo di tutti i rimborsi erogati a favore della Società, attinenti al periodo in questione

La liquidazione della somma spettante, per imposta di consumo (dichiarata incompatibile dalla Corte Europea) e interessi, da corrispondere a Società importatrice di banane provenienti da Paesi centroamericani, nel periodo dal 1980 al 1990, deve tener conto di tutti i rimborsi eseguiti a favore della stessa Società dagli uffici doganali competenti rispetto ai luoghi di sbarco della merce importata. Tanto, anche laddove si debba dare esecuzione a *dictum* dell'AGO, che non abbia potuto tener conto di tutti i provvedimenti di rimborso nel frattempo emessi (non a disposizione dell'ufficio, parte in causa nel giudizio civile).

FINANZA LOCALE

Sentenza del 19/01/2022 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

FINANZA LOCALE - IMU - soggettività di imposta - fondo comune di investimento - esclusione - società di gestione del fondo - sussistenza

La società di gestione di un fondo comune di investimento deve essere considerata soggetto passivo dell'IMU, essendo, di conseguenza, tenuta ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali.

Ciò in quanto il fondo, in assenza di una propria struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, non può configurarsi quale autonomo soggetto di diritto; trattasi infatti di un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di soggetti, che è gestito da una società la quale gode della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell'attività di investimento che deve svolgere nell'interesse dei partecipanti.

Riferimenti normativi: art. 9, D. L. 23/2011; art. 36, D. Lgs. 58/1998.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16605/2010.

Sentenza del 22/04/2022 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

**FINANZA LOCALE - ICI - area portuale - concessione demaniale - area scoperta
- autonomia funzionale e reddituale - soggettività - sussiste**

É assoggettabile ad ICI l'area demaniale portuale scoperta che sia suscettibile di costituire una autonoma unità immobiliare, a servizio del terminalista concessionario e potenzialmente produttiva di reddito.

Ed infatti, dato che la movimentazione, lo stoccaggio, il deposito, la custodia temporanea, l'imbarco e lo sbarco delle merci devono ritenersi attività funzionali a quella commerciale (di natura privata) svolta dal terminalista, l'area scoperta su cui tali attività sono svolte è soggetta ad ICI.

Sentenza del 22/06/2022 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Bolognesi

FINANZA LOCALE - IMU - contratto di *leasing* - risoluzione anticipata - irrilevanza della mancata riconsegna del bene - soggettività passiva del concedente - sussiste

La norma correla l'obbligazione IMU all'esistenza del contratto di *leasing*, individuando eccezionalmente il locatario quale soggetto passivo del tributo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Cessato il vincolo contrattuale, alla scadenza o per risoluzione anticipata per qualsiasi causa, la soggettività passiva ritorna in capo al concedente/proprietario, anche se esso non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: art. 9, D. Lgs. 23/2011.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 585/2021; Cass. n. 17419/2022 (conformi).

Sentenza del 23/08/2022 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Fanucci

FINANZA LOCALE - IMU - immobili - operazioni e servizi portuali - categoria catastale E/1 - esenzione - intervenute modifiche legislative - valenza interpretativa (operazioni) e novativa (servizi)

Le modifiche apportate dal legislatore nel 2017, riguardo alla classificazione catastale degli immobili destinati ad operazioni e servizi portuali, hanno valenza rispettivamente interpretativa per le operazioni e novativa per i servizi.

Pertanto, nella specie, i beni immobili adibiti a *terminal* portuale per l'effettuazione di operazioni rientrano nella categoria catastale E/1 e, dunque, sono esenti IMU. Considerato che tali immobili sono privi di autonomia sia reddituale, in quanto è il contesto demaniale marittimo in cui essi sono collocati che conferiscono agli stessi beni l'attitudine a produrre reddito, sia funzionale tenuto conto delle riscontrabili limitazioni fisiche o temporali per l'accessibilità ai fabbricati regolamentate, com'è noto, dalle disposizioni stabilite dall'Autorità Portuale e dall'Agenzia delle Dogane.

Riferimenti normativi: art. 7, D.lgs. 504/1992; art. 1, commi 578 e seguenti, L. 205/2017.

Sentenza del 05/10/2022 n. 788 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Bolognesi

ICI - area demaniale in concessione - valore - determinazione - mancato accatastamento - gruppo “D” - attività di impresa - criterio del “valore contabile” - applicazione - legittimità

Ai fini della determinazione dell'ICI di un'area demaniale gestita in concessione (nella specie, un pontile galleggiante ancorato a terra, con relativa area di ingresso, collocato in un porto turistico ed adibito a struttura di servizio per le imbarcazioni da diporto) è corretta l'applicazione del criterio del “valore contabile” se tale area: a) non era iscritta a Catasto con attribuzione di rendita, b) è stata poi classificata nel gruppo catastale “D”; c) è stata impiegata dalla contribuente per svolgere l'attività di impresa (nella specie, di prestazione di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua).

In tal caso, pertanto, il suo “valore contabile”, come risultante dal registro dei beni ammortizzabili, era legittimamente pari a tutti i costi incrementativi relativi al manufatto sopportati dalla contribuente fino all'anno del suo accatastamento.

Riferimenti normativi: art. 5, comma 3, D. Lgs. 504/1992; art. 7, comma 3, D. L. 333/1992.

Sentenza del 13/10/2022 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Oddone

ICI - aree edificabili - accertamento - motivazione - validità - contenuto necessario

Ai fini ICI, è invalido, per carenza di motivazione, l'accertamento con cui il Comune abbia rettificato il valore di un'area fabbricabile senza indicare i criteri di tale rideterminazione, avendo riportato solamente il valore dell'imposta dovuta e delle sanzioni, facendo un riferimento generico all'incidenza percentuale dell'area sul valore dell'edificazione, e con riferimento alla sua potenzialità edificatoria tenuto conto di beni simili non più precisamente indicati. La motivazione di tale atto, infatti, avrebbe dovuto essere integrata dai riferimenti che la legge esige per determinare l'imponibile in caso di aree fabbricabili ed aventi riguardo "alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche", con riguardo all'edificabilità effettiva, e non ipotetica.

ICI - accertamento - motivazione - integrabilità in giudizio - esclusione

La motivazione dell'atto impositivo deve indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, essendo affidate al giudizio di impugnazione dell'atto solo le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Conseguentemente, è del tutto errato ritenere che nell'atto impositivo possano non esser esplicitati gli elementi di fatto utilizzati per la determinazione del maggior valore (nella specie, di un'area fabbricabile), e neppure che sia sufficiente per l'Ufficio dar poi conto della propria valutazione nel corso del giudizio, non consentendo ciò un corretto esercizio dei diritti di difesa del contribuente.

Riferimenti normativi: art. 5, D. Lgs. 504/1992.

Sentenza del 20/10/2022 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

**IMU - soggettività d'imposta - contenzioso tra gli eredi - conciliazione giudiziale
- determinazione del soggetto al quale è devoluta l'eredità - pretesa impositiva -
decorrenza - fattispecie**

Nel caso in cui sorga una controversia nanti il giudice ordinario tra più soggetti che si qualificano eredi in base a titoli diversi, la soggettività IMU, con il conseguente obbligo dichiarativo e di versamento, non sorge nel momento in cui le parti, avendo definito la lite con una conciliazione (nella specie, nel 2017), abbiano stabilito a quale di esse deve essere interamente devoluta l'eredità, ma deve ritenersi configurabile già in un momento anteriore a carico di chi (prima dell'insorgere della controversia) aveva depositato in Tribunale (nella specie, nel 2011) un atto notorio con cui dichiarava di essere erede legittimo ed aveva proceduto all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (nella specie, il soggetto che aveva presentato l'atto notorio in tribunale qualificandosi come erede legittimo era lo stesso al quale, in base alla conciliazione giudiziale effettuata con l'erede testamentario a cui l'immobile risultava formalmente intestato, era stata devoluta l'eredità. La CTR, condividendo la decisione della CTP che aveva rilevato come tale erede legittimo fosse stato nel possesso dei beni, ha ritenuto che nei suoi confronti fosse ravvisabile fin da subito quel "possesso qualificato" dell'immobile a cui l'art. 9, D. Lgs. 23/2011 riconduce la debenza dell'imposta).

Riferimenti normativi: art. 9, D. Lgs. 23/2011.

Sentenza del 30/12/2022 n. 959 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente e relatore: Piombo

TARI - beni di proprietà del Comune - regolamento locale - esenzione - convenzione - gestore dei beni - richiesta di detassazione - inapplicabilità

In tema di TARI, l'esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per "i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale" non può esser utilmente invocata da coloro che detengono immobili di proprietà del Comune in virtù di una convenzione. Ed infatti, utilizzando beni (dai quali traggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili di produrre rifiuti, essi sono soggetti all'applicazione della regola eurounitaria "chi inquina paga" con conseguenza debenza del tributo (nella specie, il contribuente era gestore, giusta convenzione stipulata con il Comune, di uno stabilimento balneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune).

VIOLAZIONI TRIBUTARIE - omesso o parziale versamento - TARI - sanzioni - regime del concorso di violazioni - applicabilità

Nel caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento della TARI relativa alle stesse aree imponibili, conseguenti ad identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, D. Lgs. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. A tale riguardo, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto all'applicazione del cumulo in sede di accertamento, è il giudice che deve provvedere in sede processuale stabilendo il quantum dovuto dal contribuente.

Riferimenti normativi: art. 15, direttiva 2006/12/CE; art. 14, direttiva 2008/98/CE.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22477/2022.

Sentenza del 18/05/2022 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Morbelli

FINANZA LOCALE - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - onere della prova - incombenza - Comune - energia elettrica - consumi - sufficienza - esclusione

Qualora il Comune intenda contestare la qualifica di “abitazione principale” data da un contribuente all’immobile in cui ha posto la propria residenza anagrafica, deve dimostrare, incombando su di esso il relativo onere della prova, il possesso, la proprietà o comunque la disponibilità, anche a titolo di locazione, da parte del contribuente di altri alloggi sul territorio nazionale.

Pertanto, in assenza di altri accertamenti convergenti relativi ad altre utenze domestiche, non è possibile desumere univocamente dall’esiguità dei consumi di energia elettrica la conclusione in ordine alla circostanza che tale abitazione non sia anche il luogo di dimora abituale del ricorrente.

Riferimenti normativi: art. 13, D. L. 201/2011.

Riferimenti giurisprudenziali: Comm. Trib. Prov. n. 49/2017.

Sentenza del 13/06/2022 n. 458 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Picozzi

**FINANZA LOCALE - IMU - aree portuali - concessionari - Cat. E/1 - esenzione
- non spetta**

Ai fini IMU, dopo che la legislazione portuale ha aperto l'utilizzazione delle aree portuali e marittime ai privati concessionari delle strutture demaniali mediante autorizzazione di attività economica privata in area portuale in regime di libera concorrenza, i concessionari esercitano un'attività economica privata autorizzata e non un servizio pubblico, con la conseguenza che essi sono tenuti al versamento del tributo per le aree portuali da loro utilizzate ai detti fini, siano esse aperte o coperte.

Ciò in quanto, anche in presenza di concessione, questa riguarda gli spazi demaniali, ma non le funzioni economiche ivi esercitate, che restano di esclusiva utilità privata, seppur soggette ad autorizzazione.

La debenza del tributo è inoltre correlata al fatto che le aree scoperte e i magazzini utilizzati dalle società imprenditrici "terminaliste", concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci non possono essere classificati nella categoria "E": gli immobili e le aree portuali funzionali alle attività economiche delle aziende operanti nel settore devono infatti essere classificate in categoria D/8 e D/1.

Riferimenti normativi: L. 84/1994.

FINANZA LOCALE - TARI - immobile - occupazione - produzione di rifiuti - inidoneità - dimostrazione - assenza di mobilio e di utenze allacciate - necessità

Al fine di evitare l'assoggettamento a TARI di un immobile (che, nella specie, il contribuente affermava esser non occupato e privo di arredi od utenze allacciate) è necessario che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle suo oggettive condizioni di inutilizzabilità.

A tal fine la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete allacciata è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice - valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente - di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, il contribuente deve dimostrare necessariamente la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze di rete attive.

Sentenza del 13/10/2022 n. 843 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Fugacci

FINANZA LOCALE - Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) - diritto al rimborso - incompatibilità della norma interna con il diritto unionale - dichiarazione d'incompatibilità della Corte di Giustizia - disapplicazione da parte del giudice nazionale

Il diritto al rimborso dei tributi dichiarati incompatibili con la normativa unionale può essere esercitato solo a condizione che vi sia stata una pronuncia d'incompatibilità della Corte di Giustizia. La norma interna cessa, poi, di avere efficacia a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica. La ripetizione di quanto versato è esclusa qualora l'abrogazione della disposizione interna avvenga prima del verificarsi di detto presupposto.

Inoltre, in mancanza di una pronuncia d'incompatibilità della Corte di Giustizia, la disapplicazione della norma interna ad opera del giudice nazionale può avvenire solo quando essa si ponga in contrasto con disposizioni unionali direttamente applicabili, ossia i regolamenti e le direttive c.d. self executive che non necessitano di una norma interna di recepimento.

Riferimenti normativi: art. 29, L. 428/1990.

Sentenza del 18/10/2022 n. 866 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Fugacci

IMU - esenzione per l'abitazione principale - requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare e non solo del proprietario - non necessari - effetti della sentenza Corte Cost. n. 209/2022

Nel caso di non coincidenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del proprietario con quelle dei componenti il proprio nucleo familiare, deve essere riconosciuta l'esenzione IMU a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. 201/2011, nella parte in cui stabiliva che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, D. L. 201/2011.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 209/2022.

Sentenza del 16/09/2022 n. 101 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Donato

FINANZA LOCALE - imposta di pubblicità - frecce segnaletiche per indicazioni stradali - finalità diversa dai messaggi pubblicitari -- assenza del presupposto oggettivo - non assoggettamento all'imposta

Le frecce segnaletiche per indicazioni stradali, che nella specie hanno la funzione di fornire agli utenti informazioni utili per accedere agli uffici di Poste Italiane Spa, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. È assente, in tal caso, il presupposto impositivo in quanto la finalità delle indicazioni stradali è diversa da quella dei messaggi pubblicitari diretti a promuovere o migliorare l'immagine di Poste Italiane.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 507/1993.

Sentenza del 04/08/2022 n. 241 - Comm. Trib. Prov. I grado La Spezia Sezione 2
Presidente: Sorrentino, estensore: Baldini

FINANZA LOCALE - IMU - fabbricati rurali - “ruralità” - qualifica - catasto - categoria - A/6 o A/10 - necessità

Ai fini IMU, il carattere “rurale” di un immobile si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, ossia al fatto che esso sia già iscritto al catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10.

Pertanto, è soggetto a tributo l’immobile che non risulta accatastato in categoria A/6 (ma nella specie C/2) essendo a tal fine del tutto irrilevante la circostanza che ai fini urbanistici il fabbricato risulta destinato ad uso deposito-agricolo.

Riferimenti normativi: art. 9, D.L. 557/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23386/2021.

Sentenza del 12/07/2022 n. 210 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2
Presidente ed estensore: Sorrentino

**IMU - fabbricati - unità collabente - esclusione - catasto - categoria F/2 -
condizione - immobile inagibile o inabitabile - riduzione del 50% - applicabilità**

In tema di IMU, un immobile che sia inagibile ed inabitabile di fatto può fruire dell'esclusione dal pagamento del tributo prevista per gli immobili "collabenti" solo se è iscritto a catasto nella categoria F/2, come "unità collabente". In caso contrario, esso può al limite beneficiare della riduzione del 50% prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), D.L. 201/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Riferimenti normativi: art. 13, comma 3, lettera b), D.L. 201/2011.

Sentenza del 16/05/2022 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Icardi

IMU - terreni edificabili - diniego di rimborso - applicazione art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e art. 13, comma 3, D. L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 - valutazione secondo il valore in comune commercio - valori determinati da deliberazione comunale riguardante le zone inserite in P.U.C. - rilevanza delle limitazioni poste da PTCP regionale che ne limita l'edificabilità

Ai fini della quantificazione dell'IMU dovuta per il possesso di terreni edificabili necessita valutare, ai sensi dell'art.5, comma 5, D. Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 3, D. L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, delle diverse potenzialità edificatorie, rispetto alle zone individuate dal PUC, come risultanti dai vincoli poste da PTCP regionale.

Sentenza del 20/06/2022 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Icardi

IMU - terreni edificabili - applicazione art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e art. 13, comma 3, D. L. n. 201/2011 conv. in L. 214/2011 - valutazione secondo il valore in comune commercio - valori determinati da deliberazione comunale riguardante le differenti zone urbanistiche - valore presuntivo dei valori approvati in delibera - possibilità di dare prova del minor valore effettivo rispetto a quello presunto - onere probatoria a carico del contribuente ai sensi art. 2697 cod. civ.

Incombe al contribuente, laddove intenda dimostrare il minor valore effettivo di terreno edificabile, rispetto a quello risultante da delibera comunale, fornire elementi di prova idonei. Tanto, in osservanza dell'art. 2697 cod. civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova.

Sentenza del 20/06/2022 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Botteri

TARI - campeggio sul mare - riduzioni per stagionalità - non spettanti

Ai fini della determinazione della Tassa Rifiuti dovuta da campeggio sul mare, non rileva la sola stagionalità dell'attività, essendo necessario che il contribuente provi l'effettivo inutilizzo della struttura ricettiva. Ciò, in quanto il presupposto della Tassa è basato sulla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti. In quanto tali ritenuti potenzialmente produttivi di rifiuti ordinari (ex art. 1, comma 642, L. 147/2013).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22756/2016; Comm. Trib. Prov. Savona n. 239/2022.

Sentenza del 29/06/2022 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2
Presidente: Zerilli, estensore: Botteri

FINANZA LOCALE - TASI - aree fabbricabili - valore - Comune - delibera della giunta - determinazione dei valori di riferimento - legittimità - contribuente - terreni posseduti - valori inferiori - onere della prova - incombenza

Ai fini TASI, è legittima la delibera con cui la Giunta Comunale provvede ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona. Tale deliberazione costituisce infatti esercizio del potere del Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente. Pertanto, a fronte di tale determinazione il contribuente ha l'onere di allegare e dimostrare il minor valore delle aree possedute.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 669, L. 147/2013; artt. 52 - 59, lett. g), L. 446/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25950/2017; Cass. ord. n. 10520/2019.

Sentenza del 08/07/2022 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Icardi

**IMU - fabbricati - occupazione d'urgenza - espropriazione - proprietario -
soggettività - sussiste**

In tema di IMU, l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta, che, anche in caso di occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per pubblica utilità, ha come soggetto passivo il proprietario del terreno, atteso che l'occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui.

Sentenza del 04/08/2022 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2
Presidente: Gatti, estensore: Vipiana

TARSU/TARI - richiesta condanna del comune al risarcimento del danno prodotto dalla mancata comunicazione al contribuente dell'obbligo o della facoltà di denunciare la consistenza calpestabile dell'immobile oggetto di Tassa - inesistenza del relativo obbligo di informativa - non spettante

Non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata dal contribuente verso il comune, basata sull'omessa informativa della possibilità, per il contribuente, di denunciare l'effettiva superficie calpestabile dell'alloggio utilizzato. Tanto, non essendo previsto, tale obbligo, da alcuna norma.

TARSU/TARI - abitazione - determinazione della Tassa in base alla consistenza risultante a Catasto - dimostrazione da parte del contribuente della ridotta dimensione della superficie calpestabile dell'unità immobiliare - rimborso parziale - spettante

Laddove il contribuente dia dimostrazione che l'abitazione dallo stesso occupata abbia una superficie calpestabile inferiore a quella risultante secondo le regole per l'accatastamento, ha diritto al rimborso della differenza in più della Tassa rifiuti corrisposta al comune, rispetto a quella dovuta.

REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI

Sentenza del 04/01/2022 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4
Presidente ed estensore: Fanucci

**IMPOSTA DI REGISTRO - trasferimenti immobiliari - atto - valore dichiarato -
irrisorio - rettifica - beni immobili - ipoteca - valore di mercato - incidenza - sussiste**

Al fine della rettifica del valore degli immobili dichiarato nell'atto di vendita, l'Ufficio deve tener conto della sussistenza di eventuali ipoteche gravanti sugli stessi. Ciò in quanto la sussistenza di un'ipoteca sul bene limita di fatto il suo trasferimento, incidendo, quindi, negativamente, sul suo valore di mercato.

Riferimenti normativi: art. 52, D.P.R. 131/1986.

Sentenza del 17/03/2022 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

IMPOSTA DI REGISTRO - trasferimenti d'azienda - vendita con riserva di proprietà - risoluzione - assenza di clausola risolutiva espressa - tassazione con imposta proporzionale

Nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro.

Riferimenti normativi: art. 28, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1868/2022 (conforme).

Sentenza del 06/04/2022 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

IMPOSTA DI REGISTRO - benefici prima casa - fissazione della residenza - straniero - permesso di soggiorno - richiesta - tempestività - rilascio - in ritardo rispetto ai tempi previsti - causa di forza maggiore - decadenza - esclusione

Il comportamento dell’Autorità italiana competente che, richiesta tempestivamente dallo straniero del rilascio di un permesso di soggiorno necessario per poter ottenere la fissazione della residenza in Italia, ne abbia ritardato il rilascio oltre il termine di 90 giorni per esso previsto, configura quella causa di “forza maggiore” che impedisce il verificarsi della decadenza dai benefici “prima casa”.

Riferimenti normativi: art. 1, nota II-bis, tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 39788/2021.

Sentenza del 12/05/2022 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Bolognesi

IMPOSTA DI REGISTRO - principio di alternatività IVA/Registro - operazioni esenti - avviso di liquidazione - tassazione in misura fissa

È illegittimo per violazione del principio di alternatività IVA/Registro l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate chiede l'imposta di registro in misura proporzionale, e non fissa, su un decreto ingiuntivo contenente la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione di un credito.

Tale principio, infatti, trova applicazione in relazione a tutte le operazioni soggette ad Imposta sul valore aggiunto, ancorché le stesse siano sottoposte al regime di esenzione da Iva di cui all'art. 10 D.P.R. 633/1972, come nel caso delle operazioni di negoziazione crediti.

Riferimenti normativi: artt. 22 e 40, D.P.R. 131/1986.

Sentenza del 24/05/2022 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Alassio

**IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - benefici prima casa - agevolazione
“prima casa” - successione - presenza di altro immobile di proprietà non idoneo
ad uso abitativo - spettanza benefici**

Sono dovute in misura agevolata come benefici “prima casa” le imposte ipotecaria e catastale per l’immobile ricevuto in successione se l’altro di cui l’erede è già proprietario, anche se nello stesso comune, non è idoneo all’uso abitativo.

Riferimenti normativi: art. 1, tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986; art. 69, commi 3 e 4, L. 342/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19989/2018; Cass. n. 18091/2019 (conformi).

Sentenza del 06/09/2022 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Chiti

IMPOSTA DI REGISTRO - cessione di azienda - valore di avviamento- rettifica - insieme dei beni ceduti - potenzialità - valutazione - necessità

In tema di imposta di registro dovuta per una cessione d'azienda, l'Ufficio deve considerare il valore corrente dell'avviamento al netto delle passività e procedere ad un giudizio di congruità sul valore dichiarato in atti e rettificarlo utilizzando come parametro di confronto anche le scritture contabili.

A tal fine, l'Ufficio è libero di adottare i criteri che ritiene più idonei alla determinazione del più realistico valore di avviamento che corrisponde alla potenzialità dell'insieme dei beni ceduti, non sussistendo alcun obbligo per l'Amministrazione di adottare i parametri stabiliti dal D.P.R. 460/1996 purché si dia conto di quelli adottati, spettando al contribuente l'onere di provare il contrario.

Pertanto, la valutazione dell'avviamento non può basarsi su un singolo elemento ma implica una valutazione complessiva, in funzione prospettica di tutti i beni e rapporti connessi con l'impresa stessa e con la capacità di produrre profitti nel futuro oltre che con riferimento ai redditi passati.

Riferimenti normativi: art. 2, comma 4, D.P.R. 460/1996.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 613/2006.

Sentenza del 26/09/2022 n. 765 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

**IMPOSTA DI REGISTRO - fideiussioni plurime - decreto ingiuntivo -
enunciazione - solidarietà cumulativa - assunzione - unicità del debito - imposta
proporzionale - su di una sola fideiussione - applicazione**

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l'imposta proporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa, non essendo condizionata l'applicazione di detto speciale regime né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, rilevando esclusivamente il fattore agevolativo rappresentato dalla solidarietà cumulativa assunta quale conseguenza legale della pluralità di co-garanzie per lo stesso debito.

Riferimenti normativi: art. 6, tariffa, parte prima, TUR (D.P.R. 131/1986).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 976/2018.

Sentenza del 04/11/2022 n. 854 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Del Monaco, estensore: Assandri

IMPOSTA DI REGISTRO - decreto di trasferimento di immobile all'ex coniuge a seguito di ricorso per la modifica degli accordi di separazione - esenzione ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 - sussiste

Il decreto con cui è trasferita la casa coniugale ad uno dei due ex coniugi, anche se emesso a seguito di ricorso per la modifica degli accordi di separazione in cui le parti avevano, in origine, convenuto di dividere in parti uguali il ricavato della vendita a terzi, è esente dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19, L. 74/1987, in quanto esso è pur sempre compreso nella definizione patrimoniale della crisi coniugale e non occasionalmente collegato alla separazione.

Riferimenti normativi: art. 19, L. 74/1987 (così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3110/2016; Cass. n. 5156/2016.

Sentenza del 29/11/2022 n. 899 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Volino

IMPOSTA DI REGISTRO - ipotecarie e catastali - immobili - acquisto - successione - agevolazione prima casa - erroneità della richiesta - dichiarazione integrativa - richiesta per altro immobile - ammissibilità

Con riguardo alle imposte ipotecarie e catastali, ove l'erede abbia erroneamente richiesto l'applicazione dei benefici prima casa in relazione ad un immobile ricompreso nell'asse ereditario rispetto al quale non sussistono le condizioni, ben potrà successivamente correggere tale errore mediante un atto integrativo richiedendo l'agevolazione per un altro immobile, non potendo la sua dichiarazione considerarsi "irretrattabile" ed essendo a tal fine irrilevante il fatto che, nel frattempo, sia stata avviata un'attività di controllo da parte dell'Amministrazione (nella specie, la contribuente ha erroneamente richiesto l'agevolazione per l'immobile A mentre per l'immobile B ha pagato le ipotecarie e catastali in misura proporzionale. A seguito di disconoscimento dell'agevolazione per l'immobile A da parte dell'Ufficio, la contribuente ha presentato dichiarazione di successione integrativa per l'immobile B chiedendo il rimborso della differenza tra l'ammontare delle ipotecarie e catastali pagate in misura proporzionale e l'imposta fissa a tale titolo dovuta in virtù dell'applicazione dell'agevolazione).

Riferimenti normativi: art. 69, comma 3, L. 342/2000.

Sentenza del 01/12/2022 n. 911 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Latti

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - *trust* - atto costitutivo con dotazione di beni immobili - imposizione in misura proporzionale - illegittimità

L'atto costitutivo di un *trust* dotato di beni immobili con vincolo di destinazione non realizza il presupposto dell'imposizione indiretta proporzionale sui trasferimenti, mancando il requisito fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario: le imposte ipotecarie e catastale sono, quindi, dovute in misura fissa.

Riferimenti normativi: art. 2, comma 47, L. 286/2006; art. 10, D. Lgs. 347/1990; art. 1, D.P.R. 131/1986.

Richiami giurisprudenziali: Cass. n. 22126/2021; Cass. n. 13310/2022.

Sentenza del 17/05/2022 n. 386 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Penna

IMPOSTA DI REGISTRO - altro - decreto ingiuntivo - enunciazione - promessa di pagamento - natura - ricognizione di debito - imposta - proporzionale - misura dell' 1% - applicabilità

Ai fini dell'imposta di registro, qualora un decreto ingiuntivo enunci al proprio interno una scrittura privata recante una promessa di pagamento, tale promessa può considerarsi come un atto di ricognizione di debito che, pur avendo un contenuto patrimoniale, ha comunque natura dichiarativa, dovendo quindi essere tassato nella misura dell'1% (ex art. 3, parte I, tariffa) e non nella misura del 3% (ai sensi dell'art. 9, parte I, tariffa) come preteso dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: artt. 3 e 9, parte I, tariffa, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3379/2020.

Sentenza del 30/05/2022 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Fugacci

IMPOSTA DI REGISTRO - atti giudiziari di condanna al pagamento - decreto ingiuntivo - cessione del credito - debitore ceduto - condanna - debito - soggetto ad IVA - tassazione - imposta proporzionale - esclusione

In materia di imposta di registro, ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario nei confronti del debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, in modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad IVA, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del TUR.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario di un debito soggetto ad IVA deve essere tassato non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% (ai sensi dell'art. 8 della tariffa) ma in base alla nota II al medesimo art. 8, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi: art. 40, TUR (D.P.R. 131/1986); art. 8, parte I, tariffa, TUR (D.P.R. 131/1986).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 15264/2021.

Sentenza del 08/07/2022 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Fugacci

**IMPOSTA DI REGISTRO - atti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali
- sentenza - annullamento - nullità - contratto di mantenimento - retrocessione dei
beni - imposta proporzionale - applicabilità**

Nel caso di sentenza di annullamento di un contratto di mantenimento che produca al contempo effetti costitutivi, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett c), parte I, tariffa (e non in misura fissa ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. e) della parte I, tariffa) in quanto la sentenza che dichiara la nullità o l'annullamento opera un rtrasferimento del bene o del diritto oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: art. 8 comma 1, lett c) - lett. e), parte I, tariffa, D.P.R. 131/1986.

Sentenza del 12/07/2022 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2
Presidente : Landolfi, estensore: Vipiana

IMPOSTA DI REGISTRO - agevolazione di cui all'art. 33, comma 3, della L. 388/2000 - atto di acquisto di terreno edificabile sito in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato - condizioni - termine entro il quale realizzare l'edificazione - mancato rispetto per causa esterna non imputabile al contribuente - sussistenza - spettanza agevolazione

É da riconoscere la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 33, comma 3, L. 388/2000, ove il contribuente abbia reso prova del fatto che il mancato rispetto del termine di cinque anni dall'acquisto, per l'edificazione, sia dipeso da cause che non derivavano da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi per superare lo stallo (nel caso di specie, rappresentato dal fatto che il comune, sebbene reiteratamente richiesto di apportare modifiche al PUO (Progetto Urbanistico Operativo), avesse respinta per anni la proposta di contribuente, salvo successivamente accoglierla.

Sentenza del 25/07/2022 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

IMPOSTA DI REGISTRO - diritti reali immobiliari - donazione con riserva di usufrutto per sé e dopo di sé - nuda proprietà - valore - determinazione - valore dell'usufrutto - coefficiente - età dell'usufruttuario più giovane - applicazione

Nell'ipotesi di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, da parte del disponente, per sé e dopo di sé, a favore di un terzo, il valore della nuda proprietà ai fini dell'imposta di registro è determinato quale differenza tra il valore della proprietà e quello dell'usufrutto, dovendo quest'ultimo esser calcolato applicando il coefficiente riferito al più giovane degli usufruttuari (dovendosi considerare le "aspettative di vita" di colui che ha la le maggiori probabilità di essere il più longevo tra gli usufruttuari), ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. c, TUR (e non del comma 3 dell'art. 46 cit., come preteso dall'Ufficio).

Riferimenti normativi: art. 46, TUR (D.P.R. 131/1986); art. 796 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1217/2011.

Sentenza del 01/08/2022 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2
Presidente: Gatti, estensore: Vipiana

IMPOSTA DI REGISTRO - agevolazioni per acquisto “prima casa” - immobile in corso di costruzione - ultimazione oltre i tre anni dalla registrazione dell’acquisto (art. 76 TUR) - disposizioni in tema di contrasto al Covid-19 - loro rilevanza anche in materia di edilizia in virtù dell’art. 10, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 - ricorrenza di causa di forza maggiore - spettanza agevolazione

Le agevolazioni previste in tema di “abitazione principale” estese anche ai fabbricati in costruzione, purché presentino le caratteristiche di abitazioni differenti da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9, spettano anche al contribuente che, pur avendo ultimata l’abitazione oltre i tre anni dalla registrazione dell’acquisto, ciò abbia fatto avvalendosi di proroga triennale dei termini di inizio a di ultimazione lavori (dal 20 agosto 2020 al 20 agosto 2023), ottenuta in base a quanto stabilito dell’art. 10, comma 4, del D. L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, in materia di edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una causa di forza maggiore esimente dalla responsabilità per il ritardo.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8351/2016.

SUCCESSIONE E DONAZIONE

Sentenza del 24/06/2022 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Bolognesi

IMPOSTA DI DONAZIONE - trasferimenti non soggetti ad imposta - conferimento beni in trust - coincidenza tra disponente e beneficiario

L'attribuzione ad un trust di somme di denaro da parte di un soggetto e il successivo trasferimento di parte delle stesse somme al medesimo disponente non è assoggettabile ad imposta di donazione.

In linea generale, non sono tassabili i trasferimenti di denaro in cui vi è identità tra soggetto disponente e beneficiario in quanto il presupposto necessario della tassazione indiretta degli atti di donazione è che vi sia un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, che comporti un arricchimento del beneficiario ed un contemporaneo depauperamento del disponente.

Riferimenti normativi: art. 1, D. Lgs. 346/1990.

Sentenza del 18/10/2022 n. 808 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

DONAZIONI - accertamento - cointestazione di un conto corrente bancario - precedente mono-intestazione - pretesa impositiva - onere della prova - Amministrazione - incombenza - fattispecie - comuni disponibilità originarie ed antecedenti - rilevanza - donazione indiretta - non sussiste

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria sostenga che la cointestazione di un rapporto bancario, in precedenza mono-intestato, rappresenti o dissimuli una donazione indiretta al nuovo intestatario della metà dell'attivo esistente sul rapporto, alla luce del testo dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 6, L. 130/2022, la stessa è onerata della relativa prova, dovendo cioè dimostrare, anche in via presuntiva, l'effettività della traslazione patrimoniale dall'uno all'altro soggetto - cioè il carattere simulato nel negozio di accertamento di cui trattasi. Conseguentemente, l'atto impositivo è invalido se, al di là della cointestazione stessa, non vi sia altro elemento che deponga per una traslazione patrimoniale fra i due intestatari del conto (Nella specie, secondo la CGT, la vicinanza parentale e la comune attività svolta nell'azienda familiare depongono per una sostanziale equivalenza delle disponibilità dei due cointestatari ed hanno portato la Corte a ritenere verosimile quanto sostenuto dal ricorrente e cioè che la cointestazione altro non era che la formalizzazione di una precedente contitolarità fra i fratelli delle disponibilità liquide presenti sul conto, non essendovi quindi stata alcuna traslazione patrimoniale ed, a maggior ragione, alcun *animus donandi* da parte del ricorrente).

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992; art. 56-bis, D. Lgs. 346/1990.

Sentenza del 28/11/2022 n. 892 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Varalli

SUCCESSIONE - istanza di integrazione della dichiarazione di successione ex art. 35, comma 3, D. Lgs. 346/1990 - non si applica al riconoscimento del beneficio prima casa su beni ricevuti in successione - omessa presentazione della dichiarazione di successione - presentazione d'ufficio in sede di controllo definitiva per omessa impugnazione - atto equiparato ad una istanza di autotutela - inammissibilità del ricorso

Il beneficio prima casa sui beni immobili ricevuti in successione non rientra fra gli elementi per cui è ammessa l'integrazione della dichiarazione di successione, entro sei mesi dalla sua presentazione. Inoltre, la possibilità di effettuare l'integrazione presuppone necessariamente che la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente, restando escluse le ipotesi in cui la stessa sia stata omessa ed effettuata d'ufficio direttamente dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In più, è inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell'istanza, che, essendo qualificata come autotutela, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi al Giudice tributario.

Riferimenti normativi: art. 35, comma 3, D. Lgs. 346/1990.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7511/2016; Cass. n. 4582/2017; Corte Cost. n. 181/2017.

IVA

Sentenza del 26/01/2022 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

IVA - rimborsi - art. 30 D.P.R. 633/1972 - spese - opere - beni immobili - proprietà di terzi - spettanza - condizione - attività - strumentalità

Conformemente alla giurisprudenza unionale e di legittimità, affinché non sia violato il principio di “neutralità” dell’IVA, il diritto al rimborso dell’imposta spetta anche nel caso in cui l’IVA sia stata corrisposta per opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva (nella specie, la CTR ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’IVA versata in relazione alla costruzione di un magazzino da utilizzare come deposito delle sue attrezzature, avendo accertato che tali opere erano strumentali all’esercizio della sua attività di coltivatore diretto, svolta nello stesso comune nel quale era avvenuta la costruzione del magazzino).

Riferimenti normativi: art. 30, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 215/2021; Cass. SS.UU. n. 11533/2018; Cass. n. 27784/2018.

Sentenza del 23/05/2022 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

IVA - errata determinazione imposta dovuta - restituzione imposta al cliente - modalità recupero imposta non dovuta - termine emissione nota di credito - istanza di rimborso - mancanza presupposti

Allo spirare del termine per l'emissione della nota di credito, il fornitore che abbia erroneamente applicato una imposta maggiore del dovuto nei confronti del cliente può richiederla a rimborso mediante la procedura prevista dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992 (ora art. 30-ter D.P.R. 633/1972).

Tuttavia, tale procedura trova applicazione solo laddove il fornitore provveda alla restituzione dell'imposta non dovuta al proprio committente in forza di un provvedimento coattivo a suo danno ed in favore del proprio cliente.

Riferimenti normativi: art. 21, D. Lgs. 546/1992; artt. 26, comma 2, e 30-ter, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25093/2019 (conforme).

Sentenza del 08/06/2022 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Del Monaco, estensore: D'Avanzo

IVA - detrazione - calcolo del pro-rata - operazioni occasionali - attività marginale

Ai fini della riduzione della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, in presenza di operazioni attive non tassate, sono escluse dal calcolo del pro-rata le operazioni esenti che siano occasionali rispetto all'attività propria di gestione immobiliare esercitata dal soggetto passivo.

Nel caso di specie, l'occasionalità discende dal numero limitato delle fatture relative ad operazioni finanziarie (in specie, disinvestimento titoli di Stato e obbligazioni) effettuate per esigenze di liquidità aziendale. In tal senso, si pone la giurisprudenza della Cassazione che tende ad escludere dal meccanismo del pro-rata le attività eseguite, in modo marginale, per un migliore risultato economico o strategico della società.

Riferimenti normativi: artt. da 173 a 175, direttiva 2006/112/CE; artt. 19 e 19-bis D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11085/2008 (conforme).

Sentenza del 27/06/2022 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4
Presidente ed estensore: Fanucci

IVA - operazioni imponibili - contraddittorio preventivo - prova di resistenza - apporto del ramo d'azienda nell'associazione in partecipazione - somme conseguite dall'apporto - non imponibilità ai fini IVA

Il contribuente ha diritto di partecipare ad un vero contraddittorio nella fase che precede l'accertamento.

Tale diritto è violato e, dunque, la pretesa erariale risulta illegittima qualora l'ente impositore si limiti a mere valutazioni unilaterali di dissenso che, in quanto tali, negano al contribuente la possibilità di replicare con argomentazioni contrarie.

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie ove il contribuente ha fornito la “prova di resistenza” evidenziando, già prima dell'emissione dell'atto impositivo, che le somme conseguite per l'apporto del ramo d'azienda nell'associazione in partecipazione, in quanto aleatorie analogamente agli utili distribuiti ai soci, non costituiscono dei corrispettivi soggetti ad Iva tenuto conto, fra l'altro, della natura di conferimento dell'apporto e, inoltre, dell'assenza di una norma nazionale che preveda l'imponibilità.

Riferimenti normativi: art. 2 e 3, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23734/2013 (conforme).

Sentenza del 17/08/2022 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Bolognesi, estensore: Goso

RIMBORSO IVA - credito risultante dalla dichiarazione annuale - mancata compilazione Modello VR - termine biennale di decadenza - insussistenza - termine prescrizione decennale

la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4") la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. 633/1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso.

Pertanto, l'istanza di rimborso è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 16/12/2022 n. 942 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

IVA - settori particolari - sala giochi e biliardi - atto di recupero - fondamento - provvedimento della Dogana con riferimento all'ISI - mancata conoscenza da parte del contribuente - allegazione - necessità

É illegittimo, per carenza di motivazione, l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate recupera l'IVA dovuta per l'esercizio dell'attività di "sala giochi e biliardi", se ad esso non è allegato il provvedimento della Dogana relativo all'imposta sugli spettacoli ed intrattenimenti sul cui contenuto, sconosciuto al contribuente, è stato fondato il recupero dell'IVA.

Riferimenti normativi: art. 74, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 02/08/2022 n. 595 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1
Presidente: Picozzi, estensore: Castelli

IVA - art. 38-bis D.P.R. 633/1972 - rimborso - fideiussione - costo - restituzione - art. 8 L. 212/2000 - applicabilità - sussiste

L'art. 8, comma 4, L. 212/2000 attribuisce, a tutela dell'integrità del patrimonio del contribuente, un diritto al rimborso degli oneri fideiussori obbligatoriamente sostenuti dal contribuente per non subire un prelievo tributario che poi si riveli infondato (a prescindere dall'espletamento di un'attività accertativa) o per ottenere un rimborso di cui si accerti la definitiva fondatezza. Conseguentemente, l'art. 8, comma 4, cit. comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto, trovando quindi applicazione anche con riferimento ai costi per la fideiussione che il contribuente ha dovuto prestare per ottenere un rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. 633/1972. Ed infatti con l'espressione "ha dovuto richiedere", l'art. 8 cit. si riferisce non all'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).

Riferimenti normativi: art. 38-bis, D.P.R. 633/1972; art. 8, comma 4, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16409/2015; Cass. n. 19751/2013.

Sentenza del 01/09/2022 n. 695 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4
Presidente: Pellegrini, estensore: Galletto

IVA - territorialità - prestazioni di servizi - attività pubblicitaria presso edifici aeroportuali - mancanza di un nesso diretto fra impianti pubblicitari e servizi - esenzione dall'imposta

L'attività pubblicitaria resa da un soggetto passivo nell'ambito di edifici aeroportuali è esente dall'IVA, in quanto gli spazi pubblicitari all'interno degli aeroporti - che il fornitore concede in locazione al cliente - non rappresentano dei beni immobili e, pertanto, ai fini della territorialità dell'imposta, si applicano le regole dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972.

Difatti, nel caso di specie non esiste un collegamento diretto fra gli impianti pubblicitari - agevolmente smontabili e rimovibili - e il servizio reso dal prestatore, poiché il suolo aeroportuale o lo spazio pubblicitario non costituiscono l'oggetto principale della prestazione, bensì un mero strumento materiale per l'esecuzione del servizio.

Riferimenti normativi: art. 7-ter, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 08/09/2022 n. 710 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3
Presidente ed estensore: Di Napoli

IVA - importazione ed esportazione - operazioni assimilate alle esportazioni - non imponibilità IVA - navi utilizzate per attività commerciale e in alto mare - dimostrazione requisiti - nave non commerciale “per natura”

Agli effetti della applicabilità del regime di non imponibilità IVA è necessario dimostrare la univoca e sicura destinazione all'attività commerciale, trattandosi di una unità da diporto, dalle particolari caratteristiche strutturali, cui era possibile associare un potenziale utilizzo commerciale - ad esempio nel campo del noleggio - senza con ciò escludere un utilizzo di tipo privato, a beneficio del solo proprietario, non vertendosi in ipotesi di una nave commerciale “per natura” , come, ad esempio, una nave da crociera.

Riferimenti normativi: art. 8-bis, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 10/05/2022 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Icardi

IVA - operazioni esenti - prestazioni socio-sanitarie rese da cooperativa sociale in forza di contratti di appalto con società committenti - requisiti per fruire dell'agevolazione - art. 132, n. 1, lett. g), della Direttiva CE del 28/11/2006 n. 112 e art. 10, comma 1, n. 21, D.P.R. 633/1972 - sussistenza

Sussistono i requisiti di cui all'art.132, n. 1, lett. g), direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, n. 21, D.P.R. 633/1972, laddove in base a contratti di appalto, una cooperativa sociale si occupi della gestione globale della struttura socio sanitaria (RSA). In quanto la Cooperativa, attraverso l'operato di personale dipendente avente mansioni di OSS, infermiere, ausiliario, fisioterapista, cuoco, incaricato del servizio igienizzazione e altro di simile, rende prestazioni a favore degli ospiti della RSA, in gran parte non autosufficienti o comunque non in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità socio sanitarie.

Sentenza del 06/06/2022 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Lomazzo

IVA - atto di recupero credito d'imposta utilizzato in compensazione - accertamento del fatto che il credito IVA era già stato dichiarato per l'anno d'imposta precedente e che il residuo fosse stato assegnato, per intero, a creditore del contribuente (in base a Ordinanza del Giudice delle Esecuzioni)

È legittimo l'atto di recupero credito utilizzato in compensazione dal contribuente per un determinato periodo d'imposta, laddove venga accertato che detto credito IVA sia stato già dichiarato in relazione all'Imposta dovuta per l'anno precedente e che il Giudice delle Esecuzioni mobiliari, con propria Ordinanza, ne abbia assegnato il residuo a favore di creditore del contribuente.

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Sentenza del 08/02/2022 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - avviso di iscrizione - ipoteca - atti prodromici - intimazione di pagamento - impugnazione - cartella di pagamento - vizi - deduzione - necessità

Per evitare il consolidamento della pretesa impositiva, se il contribuente ritiene di non aver ricevuto una cartella di pagamento ha l'onere, e non una facoltà, di impugnare la successiva intimazione di pagamento (trattandosi di atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. e, D. Lgs. 546/1992), facendo valere tale vizio.

Pertanto, in sede di impugnazione del conseguente avviso di iscrizione ipotecaria è irrilevante la querela di falso espletata in relazione ai vizi di notifica della cartella di pagamento (anche se ad esito di tale querela fosse risultata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della stessa cartella) ed ogni altro vizio di forma o di sostanza della stessa.

Riferimenti normativi: art. 19, comma 1, lett. e), D. Lgs. 546/1992; art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.

Sentenza del 03/06/2022 n. 524 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Bolognesi

RISCOSSIONE - impugnabilità dell'estratto di ruolo - differenza tra "ruolo" e "estratto di ruolo" - divieto introdotto dalla L. 215/2021 - retroattività - mancanza di interesse ad agire - inammissibilità del ricorso

È inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo per violazione del divieto di impugnazione stabilito dall'art. 3-bis della L. 215/2021, applicabile retroattivamente in quanto norma interpretativa connessa alla natura dell'estratto di ruolo quale mero documento formato dal concessionario non contenente alcuna pretesa impositiva, a differenza del ruolo.

Il ricorrente è, così, privo dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: art. 12, comma-4 bis D.P.R. 602/1973 (comma aggiunto dall'art. 3 bis della L. 215/2021); art. 100 cod. proc. civ.

Sentenza del 03/08/2022 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, Estensore: Alassio

**RISCOSSIONE - prescrizione credito erariale - termine ordinario di dieci anni -
sussiste**

I crediti erariali si prescrivono in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., decorrenti dal giorno in cui tributo è dovuto oppure dall'ultimo atto interruttivo: non è applicabile il termine prescrizione breve di cinque anni stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le "prestazioni periodiche", considerato che l'obbligazione tributaria si rinnova ogni anno, comportando, per ciascuno di questi, una nuova ed autonoma valutazione dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25716/2020; Cass. n. 16232/2020; Cass. n. 32308/2019.

Sentenza del 18/11/2022 n. 879 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Fanucci

RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - erede - intero debito del *de cuius* - accettazione con beneficio di inventario - impugnazione - limitazione di responsabilità - limite - eredità ricevuta - prova - necessità

L'erede nei cui confronti il creditore faccia valere la propria pretesa creditoria illimitata, ha interesse a fare valere la limitazione della propria esposizione debitoria, quale derivante dall'accettazione con beneficio di inventario, mediante un accertamento giudiziale, in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile in sede esecutiva e a tale interesse corrisponde quello del creditore di fare accertare la sussistenza del debito tributario del *de cuius*, che diventerà esigibile nei confronti dell'erede quando sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. Alla tutela di entrambi gli interessi provvede la giurisdizione tributaria che ha ad oggetto sia l'*an* che il *quantum* della pretesa tributaria, cioè l'esistenza e la consistenza dell'obbligazione tributaria, sicché spetta al giudice tributario l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti. Spetta quindi all'erede che intenda fare valere la propria limitazione di responsabilità, fornire la limitazione della consistenza dell'eredità ricevuta, vale a dire se essa sia positiva o negativa, e nel primo caso a quanto ammonti.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1487/2015.

Sentenza del 13/12/2022 n. 923 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Ponte

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notifica - requisito indispensabile - utilizzo indirizzo pec nei pubblici registri - estratto di ruolo - condizioni per l'ammissibilità del ricorso

La notifica della cartella di pagamento, effettuata dall'Agente della riscossione da un indirizzo PEC non risultante dai Pubblici Registri, è giuridicamente inesistente in quanto il destinatario, per conoscere il contenuto della cartella, rischia di essere attaccato da un software dannoso (c.d. "Malware").

L'inesistenza del procedimento notificatorio esclude, inoltre, che il vizio della notifica possa essere sanato dal ricorso proposto contro l'estratto di ruolo: ricorso che, nella specie, è ammissibile avendo il contribuente dimostrato che l'iscrizione a ruolo, nel periodo 2020-2022, gli ha impedito di partecipare a gare di appalto pubbliche per la fornitura di caschi, vestiario e accessori a soggetti pubblici.

Riferimenti normativi: art. 26, D.P.R. 602/1973; art. 3, comma 1, L. 53/1994; art. 16-ter, D. L. 179/2012; art. 6, D. Lgs. 82/2005; art. 156 cod. proc. civ.; art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 17346/2019; Cass. ord. n. 3093/2020; Corte di Giustizia Trib. di II grado del Lazio n. 5599/2022 (conformi). In senso difforme, nella diversa ipotesi in cui il contribuente dimostri di avere ricevuto la notifica (seppur invalida) dell'atto, si veda Corte di Giustizia Trib. di II grado della Liguria, n. 918/2022, che, in motivazione, rinvia a Cass. n. 25629/2022.

Sentenza del 23/12/2022 n. 945 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Assandri

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - iscrizione a ruolo provvisoria - sentenza di secondo grado cassata con rinvio - importo dovuto a seguito di riassunzione del giudizio - sussistenza di valido titolo esecutivo

In caso di riassunzione dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, è legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti ad un terzo dell'ammontare dell'imposta o maggiore imposta accertata, a nulla rilevando che la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente sia stata oggetto di cassazione con rinvio.

Riferimenti normativi: art. 15, comma 1, D.P.R. 602/1973; art. 68, comma 1, lett. c-bis), D. Lgs. 546/1992.

Cartella di pagamento - nullità - difetto di motivazione - assenza dei calcoli relativi agli importi indicati - impossibilità di controllo sulla pretesa impositiva

È nulla la cartella di pagamento che, pur indicando le motivazioni in fatto e in diritto poste a fondamento della pretesa, non contiene le modalità di calcolo degli importi indicati, anche se quest'ultima viene illustrata successivamente dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio. In tal modo è, di fatto, impedita qualsiasi possibilità di controllo *ex ante* da parte del contribuente sulla correttezza dell'imposizione.

Riferimenti normativi: art. 23, L. 241/1990; art. 7, L. 212/2000.

RISCOSSIONE - ingiunzione fiscale - irregolare notifica dell'atto prodromico - luogo diverso dalla residenza formale - connessione con il destinatario - nullità - effetto sanante per la procedura di notificazione.

La notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento, in un luogo diverso dalla momentanea residenza formale del destinatario, non è giuridicamente inesistente bensì nulla.

Pertanto, il ritiro degli accertamenti da parte della contribuente, anche in qualità di erede, produce un effetto sanante per la procedura di notifica in quanto effettuata in un luogo che ha una connessione con il destinatario.

Nel caso di specie, la connessione emerge dal fatto che la contribuente, al di là della sua formale residenza, ha dimostrato di avere sempre avuto la disponibilità dell'abitazione presso la quale sono stati notificati gli atti di accertamento, da cui discendono le ingiunzioni fiscali impugnate per l'irregolare notifica dei prodromici accertamenti relativi all'ICI per gli anni 2011 e 2012.

Riferimenti normativi: art. 156 cod. proc. civ.; art. 65, D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13760/2019; Cass. n. 11051/2018; Cass. n. 973/2018; Cass. SS.UU. n. 14916/2016; Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass. n. 8272/2006; Cass. n. 16699/2005; Cass. n. 13504/2003, Cass. n. 10659/2003, Cass. n. 12886/2007.

Sentenza del 01/07/2022 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1
Presidente ed estensore: Bracco

RISCOSSIONE - ipoteca - avviso di iscrizione - valore dei beni oggetto di ipoteca - sproporzione - nullità dell'atto - esclusione - riduzione ex art. 2874 cod. civ. - necessità

La sproporzione tra il valore dei beni sottoposti a garanzia ipotecaria (nella specie, € 1.293.000) e l'ammontare del debito tutelato (€ 33.910) non determina l'illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca trattandosi di rimedio normativamente non previsto: in tal caso, infatti, il contribuente può domandare la riduzione dell'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2874 cod. civ.

Riferimenti normativi: art. 77, D.P.R. n. 602/73; art. 2874 cod. civ.

Sentenza del 06/06/2022 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Lomazzo

RISCOSSIONE - estratti di ruolo - impugnabilità - produzioni copie delle relate di notifica delle relative cartelle di pagamento - disconoscimento espresso da parte del ricorrente - elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice

Sono impugnabili, almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, introdotto con l'art. 3-bis, D.L. 146/2021, conv. in L. 215/2021, gli estratti di ruolo considerati dal contribuente come primo atto con cui si è venuti a conoscenza della pretesa tributaria.

Nell'ambito del relativo giudizio le copie delle relate di notifica prodotte da Riscossione sono liberamente apprezzabili dal giudice ai fini probatori, anche laddove il ricorrente ne abbia espressamente fatto disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 311/2020.

Sentenza del 11/07/2022 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente : Zerilli, estensore: Lomazzo

CARTELLA DI PAGAMENTO - interessi - adeguatezza della motivazione - esplicitazione analitica dei saggi applicati tempo per tempo - non necessità

É adeguatamente motivata la cartella di pagamento, in punto interessi di legge, anche se non riporta in maniera analitica i saggi di interesse applicati sul tributo dovuto, distinti tempo per tempo. Condivisione dell'orientamento di legittimità di cui alla ord. n. 8149/2019, ribadita dalla stessa Cassazione con la sent. n. 33595/2019.

RISCOSSIONE - esecuzione provvisoria di sentenza di secondo grado - cartella di pagamento emessa dopo sgravio totale di altra cartella relativa a sentenza di primo grado - applicazione art. 68 del D. Lgs. 546/1992

L'Ufficio può procedere ad emettere ruolo a seguito della decisione della C.T. Regionale (pronunciata sul merito della pretesa impositiva), portato a riscossione provvisoria a mezzo cartella di pagamento, anche se precedente cartella relativa agli interessi moratori dovuti sulla pretesa era stata sgravata totalmente a seguito di sentenza della C.T.P. (emessa all'esito di differente ricorso). Tanto essendo differenti le disposizioni applicabili (ossia il comma 1, lett. b) dell'art. 68 del D. Lgs. 546/1992, quanto alla cartella relativa alla sentenza della C.T.P. sul calcolo degli interessi, il comma 1, lett. c) stessa norma, quanto all'esecuzione provvisoria della sentenza della C.T.R.), Anche perché, l'ufficio aveva prestata acquiescenza su quanto disposto, in altro contenzioso, in merito alla non debenza, in sede di esecuzione provvisoria, delle sanzioni.

PROCESSO TRIBUTARIO

Sentenza del 19/01/2022 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente e relatore: Bolognesi

ESTRATTO DI RUOLO - impugnabilità - applicazione retroattiva dell'art. 4-bis del D.P.R. 602/1973 introdotto dall'art. 3-bis L. 215/2021 di conversione, con modificazioni, del D. L. 146/2021

La novella di cui all'art. 4-bis, D.P.R. 602/1973, introdotta dall'art. 3-bis, L. 215/2021 di conversione, con modificazioni, del D. L. 146/2021, stabilendo che l'estratto di ruolo non sia atto impugnabile, ha carattere interpretativo. E come tale ha effetto retroattivo.

Riferimenti normativi: art. 4-bis, D.P.R. 602/1973.

Sentenza del 11/03/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Bolognesi, estensore: Venturini

PROCESSO TRIBUTARIO - prova documentale - assolvimento dell'onere di disconoscere la conformità tra l'originale e una copia fotostatica - dichiarazione chiara e specifica - poteri di verifica del giudice

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non con contestazioni generiche o onnicomprensive.

Il Giudice, con accertamento in fatto, può trarre il convincimento dell'autenticità della copia fotostatica dalla verificata presenza di plurimi e concordi elementi presuntivi, senza necessità di confrontare la copia offerta con l'originale.

Riferimenti normativi: art. 2719 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 311/2020 (conforme).

Sentenza del 08/04/2022 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

**PROCESSO TRIBUTARIO - tutela cautelare - udienza - trattazione della
sospensiva unitamente al merito - possibilità**

L'art. 52, D.Lgs. 546/1992, che regolamenta i “provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello”, pur letto in “combinato disposto” con l'art. 47, non vieta espressamente la trattazione congiunta della “sospensione” e del “merito”, la quale deve ritenersi ammessa se è comunque garantita alle parti la possibilità di un effettivo contraddittorio. Tale possibilità deve ritenersi favorita dall'invio della comunicazione dell'udienza di trattazione in un termine dilatorio superiore rispetto a quello minimo previsto dagli artt. 61 e 31 del D. Lgs. 546/1992, risultando in tal modo assicurato il diritto di difesa delle parti anche attraverso l'eventuale deposito di documenti e memorie.

Riferimenti normativi: artt. 52 e 47, D. L.gs. 546/1992.

PROCESSO TRIBUTARIO - motivi di revocazione - definizione di “errore di fatto” - differenza con i vizi denunziabili con ricorso per cassazione - inammissibilità

L'errore di fatto rilevante ai fini del giudizio di revocazione deve consistere in un abbaglio dei sensi o in una svista percettiva del tutto evidente ed immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza revocanda e gli atti processuali. Il riferimento alla presentazione di una non precisata “*istanza di rottamazione*”, di cui si censura l'omesso esame da parte dei Giudici, non rappresenta un vizio da cui possa discendere la revocazione della sentenza in assenza di specifico riferimento all'istituto definitorio utilizzato dal contribuente e al documento del fascicolo di causa da cui tale circostanza risulti.

In ogni caso, anche laddove i Giudici abbiano errato nel non dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, si tratterebbe di un *error in iudicando*, da far valere con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. e non con la revocazione.

Parimenti, la menzione di avvenuta “*discussione della causa*” in caso di trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale Covid non configura un errore di fatto giustificante la revocazione, ma, al più, ove effettivamente rilevante ai fini del mancato rispetto del contraddittorio tra le parti, un vizio da denunziare con ricorso per cassazione secondo l'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: artt. 64-67, D. Lgs. 546/1992; art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

Sentenza del 15/06/2022 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Bolognesi

PROCESSO TRIBUTARIO - litisconsorzio ed intervento - IVA - società di persone - imponibile - autonoma determinazione - soci - *simultaneus processus* - esclusione - accertamento unico - imposte dirette ed IVA - elementi comuni - litisconsorzio necessario - applicabilità

L'accertamento del relativo maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del *simultaneus processus* nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui all'art. 40, comma 2, D.P.R. 600/1973 e art.5 , D.P.R. 917/1986, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa.

Qualora, tuttavia, l'Agenzia abbia contestualmente proceduto con unico atto, ad accertamenti imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di *simultaneus processus*, attesa l'inscindibilità delle due situazioni.

Riferimenti normativi: artt. 59 e 14, D. Lgs. 546/1992; art. 5, D.P.R. 917/1986.

Sentenza del 23/06/2022 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

PROCESSO TRIBUTARIO - notificazione a mezzo PEC degli atti processuali tributari - Liguria - decorrenza

Per le Commissioni tributarie della Liguria, la notificazione a mezzo PEC degli atti processuali tributari, di cui all'art. 16-bis, D. Lgs. 546/1992, è possibile, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale 30.6.2016 (in G.U. 12.7.2016, n. 161) all'art. 2, lett. b), solo per i processi iniziati con ricorsi notificati a partire dal 15/11/2016.

Ne consegue che la notificazione a mezzo PEC di una sentenza relativa ad un processo il cui ricorso iniziale sia stato notificato antecedentemente alla suddetta data è da considerarsi inesistente.

Riferimenti normativi: art. 16-bis, comma 3, D. Lgs. 546/1992; art. 20, comma 2, D.M. 163/2013; D. Dir. Finanze 30/06/2016.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4168/2022 (conforme).

Sentenza del 24/10/2022 n. 820 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Piombo

**PROCESSO TRIBUTARIO - società di persone - soci - litisconsorzio necessario
- giudizio di primo grado - cause decise separatamente - giudizio di appello -
riunione - ammissibilità**

Nei giudizi relativi a tributi imputati per trasparenza, nei rapporti tra società di persone ed i suoi soci, ma decisi separatamente nonostante il litisconsorzio tributario, la riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità può avvenire nel giudizio d'impugnazione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da identità oggettiva (*causa petendi*) dei ricorsi, proposizione degli stessi avverso un accertamento sostanzialmente unitario con sostanziale identità di difese, simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi al giudice di merito, identità sostanziale delle decisioni adottate.

Sentenza del 24/10/2022 n. 828 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

PROCESSO TRIBUTARIO - domande nuove - domanda di riduzione della pretesa impositiva - originaria domanda di integrale annullamento dell'atto - ammissibilità

La domanda di riduzione dell'accertamento può ritenersi ricompresa in quella di annullamento dello stesso (così come il “più” comprende il “meno”) e ciò anche tenuto conto delle conclusioni delle parti dirette a privilegiare l'aspetto sostanziale (ossia un accertamento sul rapporto) su quello formale (annullamento dell'atto). Conseguentemente non viola l'art. 57, D. Lgs. 546/1992 (quale “domanda nuova”) la richiesta del contribuente di tener conto delle risultanze del verbale INPS che, sopravvenuto all'accertamento impugnato e quindi al ricorso con cui si chiedeva l'integrale annullamento della pretesa impositiva, ha evidenziato la rilevanza ai fini contributivi (e, di conseguenza, fiscale) delle indennità di trasferta nella sola misura di un terzo (e non nel loro intero ammontare).

Riferimenti normativi: art. 51, D.P.R. 131/1986; art. 57, D. Lgs. 546/1992.

Sentenza del 27/10/2022 n. 837 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

**PROCESSO TRIBUTARIO - sentenza - sottoscrizione - firma digitale - possibilità
- anteriormente al termine previsto in via ordinaria - ammissibilità - sua inesistenza
- esclusione**

È infondata l'eccepita inesistenza della sentenza di primo grado per esser stata firmata digitalmente in un momento (nella specie, il 25/05/2021) in cui la normativa primaria e secondaria ancora non permetteva tale modalità di sottoscrizione. Ed infatti, tra le misure organizzative necessarie per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che l'art. 83, comma 6, D. L. 18/2020 (conv. con mod. dalla L. 27/2020), ha attribuito ai capi degli uffici giudiziari, doveva ritenere ricompresa anche la facoltà di deposito a distanza delle sentenze e, in genere, dei provvedimenti giudiziari, sottoscritti in forma digitale: modalità di deposito che è stata confermata anche a livello di normativa secondaria dalle successive delibere del C.P.G.T. e del M.E.F. che hanno disciplinato gli aspetti tecnici necessari per anticipare l'utilizzo di tale strumento rispetto alla data prefissata per la sua ordinaria adozione (1/10/2021). In ogni caso, tenuto conto che le disposizioni di rango secondario che regolano aspetti tecnici del processo tributario telematico non possono inficiare l'assimilazione tra la sottoscrizione fisica dell'atto e la sottoscrizione digitale del documento informatico prevista dalle norme di rango primario (potendo solo essere fonte di responsabilità disciplinare per chi non vi si adegui) la sottoscrizione della sentenza ha, unicamente, lo scopo di individuarne l'autore, di modo che, una volta che tale individuazione è assicurata - e la firma digitale a tanto provvede - non può configurarsi alcuna invalidità o inesistenza della sentenza.

**PROCESSO TRIBUTARIO - trattazione - modalità - "UAD" - istanza della parte
- automatico accoglimento - esclusione - valutazione discrezionale del Presidente
della Commissione - violazione del contraddittorio - esclusione**

In base al comma 1 dell'art. 27, D. L. 137/2020, la possibilità del ricorso alla udienza "da remoto" costituisce l'esito di una valutazione discrezionale del Presidente della Commissione, il quale la deve appositamente "autorizzare". Ne consegue che, in difetto di autorizzazione presidenziale, è del tutto legittimo il ricorso alla trattazione "sulla base degli atti" o, in caso di insistenza per la discussione, con contraddittorio "cartolare" (scambio di memorie conclusionali e memorie di replica). Conseguentemente, non sussiste alcuna violazione del "contraddittorio" nel caso in cui, pur a fronte di una sua richiesta, la "UAD" non sia stata ammessa, non essendo configurabile un pieno diritto della parte richiedente, tale da far ritenere che una volta presentata la relativa istanza essa vincoli la

Commissione a procedere in tal senso (tanto più che, in base allo stesso art. 27 cit., a fronte di un'insistenza della parte per la "discussione", la trattazione della causa avverrà attraverso un contraddittorio "cartolare" se non è comunque possibile procedere mediante collegamento da remoto).

Riferimenti normativi: artt. 20, 41, D. Lgs. 82/2005; art. 83, comma 6, D. L. 18/2020 (conv. con mod. dalla L. 27/2020); delibera C.P.G.T. 22/04/2020, n. 433; delibera direttoriale del M.E.F. del 15/06/2020; art. 27, D. L. 137/2020.

Sentenza del 29/11/2022 n. 897 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Volino

PROCESSO TRIBUTARIO - periodo emergenziale - rinvio per trattazione orale in presenza - rigetto - violazione del principio del contraddittorio - non sussiste

Non rappresenta violazione del principio del contraddittorio il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per consentire la trattazione orale in presenza, se la controversia non è di particolare rilevanza, novità, complessità e valore.

Riferimenti normativi: art. 27, D. L. 137/2020.

Sentenza del 23/12/2022 n. 945 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Assandri

PROCESSO TRIBUTARIO - giudicato - impugnazione della cartella e del ruolo nei confronti dell'Agazia delle Entrate e dell'Agazia delle Entrate riscossione - appello proposto da un solo convenuto - inapplicabilità dell'art. 81 cod. proc. civ. - assenza di litisconsorzio necessario

La mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei convenuti, nel caso di specie l'Agazia delle Entrate Riscossione, non comporta la formazione del giudicato anche nei confronti dell'altro convenuto, nel qual caso l'Agazia delle Entrate, che abbia tempestivamente proposto appello.

Non si verte, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti di entrambi gli enti. Inoltre, non risulta applicabile la disciplina sulla sostituzione processuale prevista dal Codice di procedura civile poiché non si è in presenza di un'ipotesi di successione nel processo, né di trasferimento del diritto controverso.

Riferimenti normativi: art. 14, D. Lgs. 546/1992; artt. 81, 110 e 111 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 7514/2022; Cass. n. 14991/2020; Cass. n. 21220/2012.

Sentenza del 27/12/2022 n. 954 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Canepa

PROCESSO TRIBUTARIO - atti impugnabili - istanza di riaccatastamento - silenzio dell'Amministrazione - diniego implicito - impugnabilità - sussiste

In tema di contenzioso tributario, il silenzio con cui l'Amministrazione, non pronunciandosi espressamente su un'istanza del Contribuente di riaccatastamento, implicitamente conferma la precedente rendita catastale, respingendo l'istanza di variazione, deve considerarsi atto tacito riguardante le operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), D. Lgs. 546/1992, norma questa che si riferisce a tutti gli atti catastali, in qualsiasi forma adottati, idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al proprietario di un bene immobile.

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 546/1992.

Sentenza del 27/12/2022 n. 956 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

**PROCESSO TRIBUTARIO - accertamento - vizio di notificazione -
impugnazione - sanatoria per raggiungimento dello scopo - querela di falso -
irrilevante**

Dal momento che la tempestiva proposizione del ricorso sana ogni eventuale vizio di notificazione dell'accertamento contro cui il ricorso è diretto, diviene del tutto irrilevante la proposizione della "querela di falso" avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata appartenente al procedimento notificatorio anche se tale "querela" si sia conclusa con esito favorevole al ricorrente (irrilevanza che, secondo il Collegio, già avrebbe potuto indurre il giudice di primo grado a rigettare l'istanza relativa, in quanto non rilevante in causa ex art. 222 cod. proc. civ.).

Sentenza del 07/06/2022 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Morbelli

PROCESSO TRIBUTARIO - atti impugnabili - estratto di ruolo - art. 3-bis D. L. 146/2021 - retroattività - applicazione - impugnabilità - limitata

Deve ritenersi che la previsione dell'art. 3-bis, D. L. 146/2021, che ha limitato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi ivi previsti, abbia carattere interpretativo di un divieto preesistente, e dunque ad essa debba essere attribuita efficacia retroattiva, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto al di fuori della casistica contemplata dal medesimo art. 3-bis cit.

Riferimenti normativi: art. 3-bis, D. L. 146/2021 (conv. con mod. in L. 215/2021).

Sentenza del 02/09/2022 n. 262 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1
Presidente: Failla, estensore: Bertoni

PROCESSO TRIBUTARIO - spese di lite - estinzione del giudizio - spese a carico della parte virtualmente soccombente - condanna

Va inteso come soccombente e, come tale, tenuto al pagamento delle spese di lite l'agente della riscossione che, nonostante sia stato notiziato dell'avvenuta estinzione del debito, notifica la cartella di pagamento fondata su un titolo non più esistente, costringendo il contribuente alla relativa impugnazione.

Riferimenti normativi: art. 15, D. Lgs. 546/1992.

Sentenza del 23/08/2022 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

PROCESSO TRIBUTARIO - intimazione di pagamento - impugnazione della stessa per vizi propri in riferimento a cartelle di pagamento prodromiche - pretese erariali non attinenti a materia tributaria - difetto di giurisdizione a favore dell'AGO

Anche laddove il contribuente ricorra contro Intimazione di pagamento emessa da AdE Riscossione, per vizi propri riverberanti consequenziali effetti invalidanti, in particolare nei riguardi di alcune cartelle di pagamento prodromiche, la giurisdizione deve essere imprescindibilmente individuata in riferimento alla natura giuridica del rapporto oggetto di contestazione. Non rilevando “... *lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere...*” (Cass. SS.UU. n. 34351/2021). Caso, in cui le cartelle afflitte da invalidità indiretta attenevano a pretese per violazioni al Codice della Strada.

CONDONI E SANATORIE

Sentenza del 09/02/2022 n. 148 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Piombo

CONDONI E SANATORIE - provvedimenti del giudice - *voluntary disclosure* - artt. 5-quater, 5-septies, D.L. 167/1990 - imposta e sanzioni - avvenuto integrale pagamento - ricorso proposto ai fini di evitare il “raddoppio dei termini” di accertamento - irrilevanza - avvenuto pagamento integrale - rilevanza - ricorso - inammissibilità

É inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dal contribuente avverso l'accertamento che, disconoscendo la “*voluntary disclosure*” a cui il contribuente aveva aderito, irroghi solo la maggiore sanzione senza pretendere il pagamento di alcun tributo. Ed infatti, qualora, prima di presentare il ricorso, il contribuente abbia definito anche le maggiori sanzioni irrogate, egli non ha interesse a coltivare l'impugnazione, neppure se con essa intenzia “salvare il principio” ed i benefici della “*voluntary*” evitando gli effetti negativi del venire meno di tale regime quali, ad esempio, il raddoppio dei termini.

Riferimenti normativi: artt. 5-quater, 5isepties, D.L. 167/1990.

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Sentenza del 23/06/2022 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1
Presidente: Del Monaco, estensore: D'Avanzo

**CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - intervento volontario - debenza
tributo - sussiste - debenza sanzione per omesso versamento - non sussiste**

É dovuto il contributo in caso di intervento volontario non classificabile come meramente adesivo.

La particolarità della questione e l'alternanza dei giudicati giustificano la non debenza della sanzione per omesso versamento.

Riferimenti normativi: art. 14, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Sentenza del 11/10/2022 n. 791 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Canepa, estensore: Alassio

CONTRIBUTO UNIFICATO - sanzione - processo in Cassazione - contribuente - soccombenza - condanna al pagamento del CU - legittimità - invito al pagamento - omesso versamento - sanzione - irrogazione - legittimità - notificazione dell'invito al pagamento - presso il domiciliatario eletto - legittimità

Attesa la natura “ordinaria” del processo civile di Cassazione anche in materia tributaria, è legittima l'applicazione di un contributo unificato nel caso in cui l'impugnazione anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Conseguentemente, nel caso in cui l'Ufficio di segreteria della C.T.R., che effettua il recupero delle spese di giustizia per conto della Cassazione, abbia invitato il contribuente a provvedere al relativo versamento e questi non vi abbia ottemperato, è legittima l'irrogazione della sanzione per omesso versamento, e ciò anche nel caso in cui la richiesta del contributo unificato sia stata inviata al “domicilio eletto”: ed infatti, l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell'invito al pagamento del contributo unificato si risolve in un inconveniente di mero fatto, che non viola il diritto del contribuente di esser posto nella condizione di conoscere dell'avvenuta notifica di un atto nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: artt. 13, 16, 208, TUSG (D.P.R. 115/2022).

Sentenza del 06/12/2022 n. 917 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Canepa

**CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - ONLUS - esenzione - termine atti
- atti giudiziari - Convenzione di Aarhus**

Nel caso di una ONLUS che opera nel settore della tutela dell'ambiente la Commissione ha ritenuto che l'agevolazione di cui all'art. 27-bis, tabella B, allegata al D.P.R. 642/1972, concernente gli atti posti in essere dalle ONLUS, si applichi anche per l'instaurazione di un giudizio, con conseguente esenzione dal pagamento del contributo unificato. In tal caso, l'interpretazione restrittiva del termine atti, che, secondo la Cassazione, non comprenderebbe anche gli atti giudiziari, non può trovare applicazione in quanto la Convenzione di Aarhus del 25/6/1998, recepita in varie disposizioni unionali e ratificata in Italia con L. 108/2001, impegna gli Stati membri a prevedere l'adeguato riconoscimento e sostegno delle organizzazioni che operano a tutela dell'ambiente. Ciò vale, pertanto, anche e soprattutto in tema di accesso alla giustizia delle ONLUS che agiscono per la difesa dell'interesse collettivo in materia ambientale.

Riferimenti normativi: art. 27-bis, tabella B, allegata al D.P.R. 642/1972; L. 108/2001.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 10014/2021; Cass. n. 21522/2013; Comm. Trib. Reg. Lazio n. 4352/2015, Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 987/2016; Comm. Trib. Reg. Liguria n. 1074/2019.

VARIE

Sentenza del 22/04/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Goso

VARIE - violazioni tributarie - sanzioni - art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997 - applicazione - condizioni - professionista incaricato - condotta illecita - grave stato di salute - esclusione

L'applicazione dell' "esimente" di cui all'art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997, postula che il mancato versamento del tributo sia dipeso da una condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista incaricato.

Pertanto, a tale fattispecie non può esser ricondotto il mancato pagamento del tributo dipeso dalle gravissime condizioni di salute del professionista (che ne hanno comportato il decesso a distanza di pochi mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione).

Riferimenti normativi: art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997.

VARIE - contributo unificato nel processo amministrativo - motivi aggiunti - non costituiscono considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, rispetto alle aggiudicazioni già impugnate, i motivi aggiunti concernenti i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "*thema decidendum*" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo.

Qualora con motivi aggiunti vengano impugnati i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante conseguenti ad atti di aggiudicazione già impugnati, non si configura un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, fonte di un'obbligazione tributaria autonoma, in quanto aggiudicazione e contratto sono segmenti del medesimo procedimento amministrativo e i vizi dell'aggiudicazione non fanno che riverberarsi sull'atto strettamente consequenziale del contratto.

Riferimenti normativi: art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 115/2002.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23528/2020, Cass. n. 23530/2020 (conformi); CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14.

Sentenza del 27/12/2022 n. 954 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Canepa

**ATTI CATASTALI - immobile - classamento - revisione - variazioni apprezzabili
- possibilità per tutte le parti di chiederne la modifica - sussiste**

Dal momento che il classamento “posto in atti” catastali deve essere “effettivo” e “attuale” (nel senso di corrispondere alla realtà attuale dell’immobile), in caso di apprezzabili variazioni, tutte le parti interessate ne possono chiedere la variazione, migliorativa o peggiorativa, provando le circostanze di fatto che differenziano la situazione attuale da quella già valutata a fondamento del precedente classamento, da considerarsi definitivo per il periodo pregresso ed efficace fino alla “posta in atti” del nuovo, con effetto ex nunc. Ciò perché la determinazione della rendita catastale è il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d’imposte, che ha un’efficacia illimitata nel tempo, ma non per questo definitiva, di cui può essere richiesta la variazione dalle parti interessate, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 Cost., un’imposizione falsata nei presupposti.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 3001/2015.